

## LIX.

## TORNATA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1901

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

## INDICE.

<b>Commemorazione</b> del deputato CAMBRAY-DIGNY . . . . .	Pag. 1824
CHIMIRRI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	1825
PRESIDENTE . . . . .	1824
TORRIGIANI . . . . .	1825
<b>Comunicazioni</b> della Presidenza (Ringraziamenti, presentazione di documenti, nomina di Commissari) . . . . .	1824-26-27
<b>Disegni</b> di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
Galleria Borghese (GALLO) . . . . .	1833
Museo Ludovisi (Id.) . . . . .	1833
Insegnamento secondario (Id.) . . . . .	1833
Istituti di anatomia di Torino (Id.) . . . . .	1833
Uscieri giudiziari (GIANTURCO) . . . . .	1833
Procuratori (Id.) . . . . .	1833
Gabinetti dei ministri e dei sotto-segretari di Stato (SARACCO) . . . . .	1835
Espropriazione di Villa Borghese (Id.) . . . . .	1835
Contabilità dello Stato (FINALI) . . . . .	1827
Protezione del trattato di commercio col Montenegro (VISCONTI-VENOSTA) . . . . .	1827
Riforma del procedimento sommario ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	1840
CIMORELLI . . . . .	1851
CORRADO . . . . .	1840
DI STEFANO . . . . .	1846
GIANTURCO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	1855
LUZZATTO R. . . . .	1853
MANGO . . . . .	1844
MEZZANOTTE . . . . .	1842
POZZI D. ( <i>relatore</i> ) . . . . .	1860
SINIBALDI . . . . .	1854
VIGNA . . . . .	1843
<b>Domanda</b> di procedere contro i deputati POZZATO, DE NICOLÒ, TODESCHINI, CAPECE-MINUTOLO, MONTAGNA ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	1827-28
<b>Domande</b> di procedere contro i deputati BADALONI e RONDANI ( <i>Respinte</i> ) . . . . .	1840

<b>Giuramento</b> dei deputati: CAMAGNA, DI LORENZO, FURNARI, GALLUPPI, MIRABELLI. . . . .	1825
<b>Interrogazioni:</b>	
<b>Spiriti:</b>	
CHIMIRRI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	1828-30
ROSSI E. . . . .	1828
VALLI E. . . . .	1829
<b>Credito agrario</b> del Mezzogiorno:	
CHIMIENTI . . . . .	1831
RAVA ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	1830
<b>Ufficiali postali:</b>	
BORSARELLI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	1832
DEL BALZO C. . . . .	1832
<b>Consorzi antigrandiniferi:</b>	
POZZI D. . . . .	1833
RAVA ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	1333
<b>Commissione d'inchiesta</b> di Napoli (CAPECE-MINUTOLO):	
SARACCO ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	1866
<b>Siero antidiaterico:</b>	
CASCIANI . . . . .	1869
CELLI . . . . .	1869
MEL . . . . .	1868
RAMPOLDI . . . . .	1870
ROMANIN-JACUR ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	1866-70
SANTINI . . . . .	1869
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
<b>Segretari comunali:</b>	
GHIGI . . . . .	1835
SARACCO ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	1839
<b>Modificazioni al Regolamento</b> ( <i>Discussione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	1840
RAMPOLDI . . . . .	1840
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
<b>Notizie sulla salute</b> di GIUSEPPE VERDI:	
CHIESI . . . . .	1870
PRESIDENTE . . . . .	1870
<b>Lavori parlamentari:</b>	
MONTAGNA . . . . .	1871
SARACCO ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	1871
<b>Interpellanze</b> (Sciopero di Genova):	
FASCE . . . . .	1871
SARACCO ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	1871
<b>Sorteggio</b> degli Uffici . . . . .	1834
<b>Verificazione</b> di poteri . . . . .	1826-70

La seduta incomincia alle ore 14,5.

**Fulci Niccolò**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

### Petizioni.

**Fulci Niccolò**, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

5804. La Deputazione Provinciale di Venezia esprime il voto che in occasione della discussione dei provvedimenti sui premi alla marina mercantile siano tenuti nella dovuta considerazione i diritti acquisiti e sia tutelato lo sviluppo dell'industria nazionale.

5805. Il Consiglio comunale di Baucina (Palermo) fa voti perchè venga sollecitamente discussa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Rudini ed Avellone per l'aggregazione del mandamento di Ciminna alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del circondario di Palermo.

5806. Il municipio di Voltri e quelli di Genova, Savona, Pegli e Sestri Ponente, anche a nome della Società operaia cattolica dei SS. Pietro e Paolo e M. SS. Assunta in Sestri Ponente; il presidente signor Conte Giuseppe ed il signor ingegnere Rossi Lorenzo, esposto lo stato di crisi in cui versano attualmente le industrie navali, meccaniche e siderurgiche della Liguria, fanno voti perchè il Governo voglia prendere quei provvedimenti che sono reclamati dalla eccezionale gravità delle circostanze.

### Comunicazioni.

**Presidente.** Ho il piacere di comunicare alla Camera che avendo nella occasione del principio dell'anno presentato a Sua Maestà il Re augurî e felicitazioni a nome della Camera, ebbi il seguente telegramma di risposta:

« In nome Mio e della Regina ringrazio la Camera dei Deputati per gli augurî che ci ha espressi e che ci sono giunti graditissimi. Li ricambio col voto più fervido perchè i comuni e concordi sforzi diano alla nostra Patria la grandezza civile cui è destinata.

« Vittorio Emanuele. »

### Commemorazione.

**Presidente.** (*Segni di viva attenzione*). Prima di dar principio ai nostri lavori, io sento il dovere di richiamare al nostro pensiero quella nobile figura di gentiluomo, di letterato e di giurista che fu il conte Tommaso Cambray-Digny.

Il robusto vigore delle forze, le cure affettuose della famiglia, l'assistenza degli amici, non valsero purtroppo a sottrarlo al morbo crudele che in pochi giorni lo atterrava e lo rapiva ad un tratto all'affetto paterno, alle gentili consuetudini dell'amicizia e all'alto ufficio del quale nessuno più di lui sentì la dignità e i sommi doveri che impone.

Temprato a forti studi in quel focolare della scienza e della virtù civile che fu ed è l'Università di Pisa, egli potè sin dai primi anni mostrare un ingegno versatile che all'esercizio delle discipline forensi sapeva aggiungere le eleganti creazioni di un'anima ardente di poesia e ad un tempo le serene e profonde investigazioni del sociologo. I suoi primi lavori letterari, le sue satire e soprattutto le liriche aggraziate, fluenti, rivelavano nel giovane avvocato una geniale cultura che rifletteva poi sprazzi di luce vivissima nei più ponderati lavori che venivano più tardi pubblicati nella *Nuova Antologia*, nella *Rassegna di Scienze Sociali* e in parecchie altre riviste; nei quali lavori i più ardui problemi delle scienze giuridiche e sociali venivano da lui esposti e discussi con precisione di linee, con chiarezza di concetti, con quella semplicità di forma che costituiscono la più alta dote di un vero oratore.

E tale si mostrava nell'esercizio forense nel quale ebbe ben presto a raggiungere uno dei primi posti, amato dai colleghi ed apprezzato da tutti per l'altezza del carattere e per la severa religione del dovere.

E questo sentimento del dovere che comprendeva tutta la sua vita e tutte le sue aspirazioni lo traeva necessariamente ad essere tra i primi ad accorrere sui campi di battaglia nella guerra del 1866 per la rivendicazione di Venezia, ed arrolavasi volontario in un reggimento di cavalleria.

Terminata la breve campagna e fatto ritorno ai suoi studii ed alla pratica forense, dedicò l'opera sua alle cose amministrative del comune di S. Pier a Sieve, del quale fu sindaco e seppe dimostrare in ogni occasione il vivo suo interesse per tutto quanto potesse tornare utile alla sua diletta Firenze e concorrere al pubblico bene.

E venne il giorno in cui i suoi concittadini

non poterono non riconoscere, che nessun altro poteva essere più di lui meritevole dell'onore della Rappresentanza Nazionale, e nelle elezioni generali del 1888 per la XVI Legislatura venne per la prima volta eletto a deputato di Firenze e rieletto poi con solenne maggioranza di voti nelle altre Legislature.

E da questo momento che cosa potrò io dirvi del nostro collega che il vostro affetto non sappia riconoscere nelle sei Legislature nelle quali ebbe ad esercitare l'alto ufficio di rappresentante della nazione? Non vi è questione della quale non si sia occupato, e nella quale non abbia sentito il bisogno di manifestare il suo pensiero. A me piace di ricordare i suoi splendidi discorsi per l'istituzione di cattedre dantesche, la relazione sul disegno di legge per la conservazione dei monumenti, sulle modificazioni da introdursi nella legge comunale e provinciale, sulla Cassazione unica, sul disegno per le riforme del Consiglio di Stato, sulla zona monumentale di Roma, sulla Cassa per la vecchiaia, sulla riforma dei dazi comunali.

Il vasto ingegno, la integrità del suo carattere, la serietà delle sue dottrine, la rigorosa, assidua osservanza dei doveri e la schietta sincerità delle sue convinzioni, che egli non dubitava di manifestare anche a costo della impopolarità, valsero a consentirgli stima, considerazione ed affetto.

Nato a Firenze il 23 gennaio 1845, moriva a S. Pier a Sieve il 3 gennaio di quest'anno fra le braccia della povera madre, del vecchio padre, senatore Guglielmo, e di un'unica sorella, e nel compianto di quanti lo conobbero e poterono apprezzare le virtù dell'animo suo.

Possa il mesto saluto che noi porgiamo alla memoria del collega e dell'amico recare qualche conforto alle anime angosciate dei suoi cari, ai quali, se la Camera consente, farò pervenire la cordiale manifestazione dei nostri sentimenti di memore, incancellabile affetto. (*Vive approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torrighiani.** Non ho bisogno di dirvi, onorevoli colleghi, che di tutto cuore mi associo alle nobili parole pronunziate dal nostro presidente in memoria di Tommaso de Cambray-Digny.

Fino dall'infanzia amico suo e della sua famiglia, avevo per lui più che amicizia, riverente devozione. E tanta era la mia stima e la mia fiducia che lo consideravo come lo specchio della mia coscienza ed in qualunque

grave circostanza a lui ricorrevo per averne aiuto e consiglio e mi sentivo tranquillo e sicuro quante volte ottenevo la sua approvazione.

Voi tutti lo avete conosciuto e sapete che poteva avere avversari, ma non nemici, perchè non era possibile, anche dissentendo da lui, non rispettare le forti e sincere sue convinzioni.

Ed è grave oggi la perdita che noi facciamo mentre sentiamo vivo il desiderio ed il bisogno di aver uomini che come lui sappiano ciò che vogliono, dicano ciò che pensano, e non subordinino la loro condotta alla loro ambizione, ma s'inspirino unicamente al sentimento del bene e dell'interesse del Paese.

Il ricordo di Maso Digny vivrà perpetuo nel nostro cuore e sarà eccitamento ad avvicinarci a lui cercando d'imitarne le virtù. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Chimirri, ministro delle finanze.** In nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onorevole nostro presidente per elogiare l'onorata memoria di Tommaso Cambray-Digny, il quale, nei campi ove si combattevano le battaglie della indipendenza, nella palestra forense, nelle amministrazioni locali, nel Parlamento, dette prova d'alto ingegno, di forte carattere, di rara virtù.

Noi che fummo amici sinceri e costanti del caro estinto, ed ammiratori del suo animo gentile e fiero, ne serberemo perenne il ricordo e il rimpianto di averlo perduto così presto. Le lacrime che lo accompagnarono nella tomba e il desiderio che di sè lasciasse sono la lode migliore di una vita nobilissima, spesa per la Patria e devota alla religione del dovere. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Dichiaro vacante il secondo collegio di Firenze.

### Giuramenti.

**Presidente.** Essendo presenti nell'Aula gli onorevoli Camagna, Di Lorenzo, Furnari, Galluppi e Mirabelli, li invito a giurare. (*Legge la formula del giuramento*).

**Camagna, Di Lorenzo, Furnari, Galluppi e Mirabelli, giurano.**

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rubini, di giorni 20; Rizzetti, di 20. Per motivi di salute, gli onorevoli: Giuliani, di giorni 8; Bertoldi, di 10; Poli, di 5; Toaldi, di 2; Baragiola, di 10.

(Sono conceduti).

**Comunicazione di indirizzi di condoglianza di Parlamenti esteri per la morte di Re Umberto.**

**Presidente.** Ho il dovere di annunciare alla Camera che pervennero alla Presidenza un indirizzo del Presidente della Repubblica del Paraguay, ed un altro indirizzo della Camera dei deputati del Portogallo in segno di condoglianza per la morte di Umberto I.

Ne dò lettura:

**Repubblica del Paraguay - Camera dei Deputati**

Assunzione, 31 luglio 1900.

*Signor Presidente del Parlamento Italiano,*

« Il sottoscritto, Presidente della Camera del Congresso del Paraguay, adempiendo all'incarico da essa ricevuto, ha l'onore di rivolgersi per mezzo dell'E. V. all'onorevole Parlamento Italiano, esprimendogli il più sentito rammarico per la infausta notizia dell'assassinio di Sua Maestà l'illustre Re d'Italia, Umberto I, che cadde sotto il piombo omicida dell'anarchia.

« Una così ferale notizia indusse i membri di questa Assemblea ad alzarsi in piedi e togliere la seduta in segno di lutto per la perdita fatta dall'Italia, così come dall'intera Europa, di uno dei suoi più preclari cittadini. Fatti di questa natura non possono non costernare tutta l'umanità, poichè portano la perdita di un alto rappresentante del principio monarchico.

« La Camera dei Deputati e per conseguenza il popolo del Paraguay, ch'essa rappresenta, unito così intimamente coi figli di codesta Nazione, per mezzo di Voi degni rappresentanti in codesta Assemblea, deplora insieme coi Membri di codesto Parlamento, la morte di chi difese sempre la causa del bene, e in tale intendimento spero sarà accolta la manifestazione sincera di tutto un popolo che acclama alle virtù di Colui che in vita resse i destini di codesta patria as-

sociandosi al lutto che a giusta ragione provano oggi i suoi figli.

« Colgo la opportunità per porgere i miei saluti a V. E. con la più distinta considerazione.

« Firmati: José E. Perez.

« Fed. Zelada, segretario. »

**Camera dei deputati del Portogallo.**

« In adempimento di un ben doloroso dovere, nell'assumere la Presidenza di questa Camera, proposi che negli Atti della tornata del 7 corrente si iscrivesse un voto di profondo rammarico per la tanto prematura, quanto violenta morte di S. M. il Re d'Italia Umberto I.

« Si associarono a questa manifestazione di condoglianza, pronunciando sentite espressioni di dolente omaggio alla Memoria del defunto Monarca, in nome del Governo il signor ministro degli affari esteri, in nome della maggioranza il signor deputato João Ferreira Franco Pinto Castello Branco e in nome della minoranza il signor deputato José Maria de Alpoim de Cerqueira Borges Cabral.

« La Camera all'unanimità ha approvato in appresso la mia proposta e che si facessero le dovute comunicazioni di tale deliberazione.

« Il che tengo ad alto onore di comunicare subito a V. E. per notizia della Camera alla quale l'E. V. degnamente presiede.

« Dio conservi V. E.

« Dal palazzo delle Cortes il 12 gennaio 1901.

« Matheus Feigueira de Azevedo »

« Presidente. »

Se la Camera crede, la Presidenza si farà un dovere di rispondere a questi indirizzi. (Approvazioni).

Così sarà fatto.

**Verificazione di poteri.**

**Presidente.** La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 19 dicembre ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide l'elezioni medesime.

Ortona a Mare, Altobelli Carlo — Lonato, Bonoris Gaetano.

Dò atto alla Giunta di questa comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità persistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

### Ringraziamenti dell'onorevole Altobelli.

**Presidente.** L'onorevole Altobelli scrive:

« Illustrissimo signor presidente,  
« Soltanto oggi le mie deboli forze mi consentono di scrivere ed il mio pensiero corre a Voi e alla Camera tutta per ringraziare entrambi delle affettuose premure avute per me, durante la mia grave e lunga malattia. Esse mi furono di grande sollievo morale ed io ne conserverò nell'animo riconoscente grato ed imperituro ricordo.

« Carlo Altobelli. »

### Comunicazioni.

**Presidente.** Il presidente del Consiglio scrive:

« Roma, 21 dicembre 1900.

« Informo l'Eccellenza Vostra che Sua Maestà il Re, con decreti in data d'oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro del tesoro, rassegnate dall'onorevole ingegnere Giulio Rubini, deputato al Parlamento, ed ha incaricato di reggere *per interim* il Ministero predetto l'onorevole avvocato Bruno Chimirri, ministro delle finanze.

« Con particolare osservanza

« *Il presidente del Consiglio*

« Saracco. »

Con altra lettera, in data del 20 gennaio 1901, il presidente del Consiglio scrive:

« Informo l'E. V. che S. Maestà il Re, con decreto del 7 corrente mese, ha nominato ministro segretario di Stato per il tesoro l'onorevole cav. Gaspare Finali, senatore del Regno. »

Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

La Corte dei conti comunica, che nella prima quindicina del mese in corso non è stata fatta alcuna registrazione con riserva.

L'onorevole ministro degli affari esteri invia copia della Convenzione internazionale conclusa all'Aja.

Sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Annunzio alla Camera che, essendo vacanti due posti nella Commissione per le elezioni, ho chiamato a coprirli gli onorevoli Vischi e Torrigiani.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Finali, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione del corrente esercizio »; e il disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla contabilità e amministrazione dello Stato. » Chiedo che il primo sia trasmesso alla Commissione generale del bilancio, e il secondo agli Uffici.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, dei quali il primo sarà mandato alla Commissione generale del bilancio, e il secondo sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera, anche a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge: « Proroga al primo gennaio 1902 del trattato di commercio vigente fra l'Italia e il Montenegro. »

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente pei trattati e per le tariffe.

### Domande di autorizzazione a procedere.

**Presidente.** Annunzio alla Camera che sono pervenute alla Presidenza domande di autorizzazione a procedere contro gli onorevoli:

Deputato Pozzato, per ingiurie e diffamazioni (173);

Deputato De Nicolò, per diffamazione col mezzo della stampa (174);

Deputato De Nicolò, per diffamazione col mezzo della stampa (175);

Deputato Todeschini, per diffamazione col mezzo della stampa (176);

Deputato Todeschini, per diffamazione col mezzo della stampa (177);

Deputato Todeschini, per diffamazione col mezzo della stampa (178);

Deputati Capece-Minutolo e Montagna, per corruzione elettorale (179).

Queste domande saranno trasmesse per l'esame agli Uffici.

### Presentazione di proposte di legge.

**Presidente.** Debbo annunciare alla Camera che gli onorevoli Fracassi, Piccolo-Cupani e Cortese, hanno presentato una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Lo stesso hanno fatto gli onorevoli: Mazza Sacchi, Picardi, Sacconi.

Queste proposte di legge saranno trasmesse agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Vengono ora le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Ciccotti e Costa ai ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura « su quello che si propongono di fare per lenire il disagio della popolazione, e rendere possibili i lavori agricoli nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dal mancato raccolto. »

**Costa.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Costa.** Dichiaro che la ritiriamo, ma la ripresenteremo in altro giorno, essendo ora assente l'onorevole Ciccotti.

**Presidente.** Va benissimo.

Viene quindi quella dell'onorevole Rossi Enrico al ministro delle finanze « per sapere se riconosce il bisogno di riformare per la Sicilia la legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, e se intenda esonerare da ogni tassa l'alcool denaturato ad uso industriale. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Non solo è mio intendimento di proporre provvedimenti in favore della distillazione dei vini guasti, ma ho già formulato un disegno di legge, che sarà senza indugio presentato alla Camera.

In questo disegno di legge, oltre agli abbuoni, che riuscirono di tanto vantaggio ai distillatori siciliani, vi saranno opportune disposizioni per facilitare ed incoraggiare l'industria del *cognac*.

L'onorevole Rossi mi chiese inoltre se intendo esonerare da ogni tassa l'alcool denaturato a scopi industriali. Anche questo argomento formò oggetto dei miei studi. Superate le difficoltà circa la scelta dei metodi per denaturarlo in guisa da evitare le frodi, fu dal mio predecessore preparato un disegno di legge, da me in gran parte adottato, col quale si concede agli alcoli denaturati non l'abbuono totale, ma un rilevante abbuono della tassa, sufficientissimo ad incoraggiare ed aiutare un'industria, che aumenterà ed utilizzerà la produzione degli spiriti senza danno della finanza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi Enrico.

**Rossi Enrico.** La risposta che l'onorevole ministro mi ha dato è abbastanza soddisfacente, poichè egli ha assicurato di presentare al più presto tanto un disegno di legge relativo alla distillazione che si compie nelle fabbriche di seconda categoria, quanto un disegno di legge relativo all'alcool industriale. Però mi permetta l'onorevole ministro, pure rimandando una più ampia discussione, come lo esige l'importanza dell'argomento, a quando saranno portati dinanzi alla Camera questi due disegni di legge, mi permetta che fino da ora io gli sottometta alcune raccomandazioni.

Se si vuole realmente che le vinaccie ed i vini guasti o scadenti non vadano perduti, bisogna tener presente che non è l'abbuono della tassa che può risolvere il problema, poichè le vinaccie ed i vini guasti che si trovano nei Comuni dell'interno della Sicilia, dove non possono sorgere grandi distillerie, non possono essere utilizzati, malgrado l'abbuono.

La distillazione non darebbe utilità nel caso in cui si dovessero trasportare vini e vinaccie per cagione delle gravi spese: quindi o si distillano sul posto o non si distillano. Bisogna lasciare sorgere le distillerie agricole, bisogna facilitare la distillazione locale anche di piccole quantità. In tali casi l'abbuono non risolve il problema; esso basterà ad agevolare la vita delle grandi fabbriche, ma non farà sorgere la piccola industria e resteranno perdute tante materie prime.

Per la Sicilia, come fu fatto per la Sardegna, io ritengo che si debba studiare in modo speciale il problema, e vedere se ed in quanto è possibile estendere alla Sicilia

le disposizioni adottate in favore della Sardegna; ed in ogni modo, trattandosi di una isola, se è possibile concedere alla Sicilia una legge speciale.

Bisogna dare largo sviluppo a questa sorgente di ricchezza, se non si intende lasciare in abbandono questo ramo della nostra agricoltura ed impedire lo sviluppo di tante industrie che vi si collegano.

Le vigenti leggi fiscali sul regime degli spiriti rendono impossibile, oltre che per la pressione della forte tassa, per le gravi molestie ai piccoli proprietari, la distillazione dei loro prodotti.

La finanza molto guadagnerebbe dal regime libero a cagione dell'aumento della ricchezza economica di quei paesi. In tutto ricava lo Stato meno di 500 000 lire dalle fabbriche di 2ª categoria e per tale somma non vale la pena di tenere l'intera isola sotto il regime fiscale vigente. Ma la presentazione dei disegni di legge annunciati ci offrirà modo di discutere ampiamente di tutto, e per ora prego il ministro di richiamare alla sua attenzione tali problemi.

Quanto all'alcool industriale è risaputo che grandi vantaggi con esso si conseguono, che varie ed importanti applicazioni ha in molte industrie. L'Italia non può resistere alla concorrenza che viene fatta dagli altri paesi. In Inghilterra ed in Germania per l'alcool industriale non si paga tassa di fabbricazione; ora, è ammissibile che in Italia si paghino ancora 140 lire all'ettolitro? Si può, in condizioni così diverse, lottare nella grande concorrenza mondiale? Certamente no!

È per questo che da noi si fabbrica una quantità sparutissima di alcool industriale, mentre nelle altre nazioni, dove la materia prima è assai più scarsa, la produzione dell'alcool industriale ha avuto uno sviluppo grandissimo.

Quindi quando l'onorevole ministro dice che egli pensa di concedere anche per l'alcool industriale un semplice abbuono, io non posso dichiararmi soddisfatto, poichè dobbiamo metterci nelle identiche condizioni degli altri paesi.

Ella sa che in Francia si pagavano soltanto tre lire all'ettolitro.

**Valli Eugenio.** Non si paga niente!

**Rossi Enrico.** E recentemente si è pensato di abolire anche questa tassa.

**Valli Eugenio.** È già abolita.

**Rossi Enrico.** Dunque mentre altrove la fabbricazione è completamente libera, non è spiegabile che da noi debba imporsi una tassa così enorme. Ciò vuol dire impedire assolutamente che di tale alcool si faccia produzione!

D'altronde non è sussistente il pericolo che l'alcool denaturato possa tornare in commercio tra gli alcohols commestibili, perchè la denaturazione degli spiriti è stata ormai tanto bene studiata che è assolutamente esclusa la possibilità di rettificare un alcool denaturato per renderlo commestibile.

Quindi io spero che nel disegno di legge che l'onorevole ministro ha promesso di presentare al più presto vorrà tener conto di queste mie osservazioni e pensare che sono legittime aspirazioni delle popolazioni agricole, quelle di avere libere le distillerie agricole e libera la fabbricazione degli alcohols denaturati.

**Presidente.** L'onorevole Valli Eugenio ha facoltà di parlare, avendo anch'egli presentato un'analogha interrogazione sull'alcool industriale.

**Valli Eugenio.** Io debbo dire la prima parola per manifestare un po' di incredulità verso il ministro delle finanze, non personalmente, ma riguardo agli studi che dichiara di aver fatto nel suo Ministero.

Fino dal 4 dicembre dell'anno scorso io ho svolto una larghissima interpellanza a proposito dell'alcool industriale ed ho dimostrato in una maniera, addirittura inconfutabile, come il nostro Paese si trovi, relativamente ad altri, in condizione di assoluta inferiorità.

Quando si pensi che in Germania si adulterano un milione di ettolitri e che da noi si arriva appena a 4,600, mentre potremmo, con questo mezzo, recare una grande utilità alla agricoltura, all'industria e al tempo stesso all'igiene, c'è ragione di meravigliarsi come, al Ministero delle finanze, non siasi studiata con maggiore rapidità e sollecitudine questa questione. Bisogna dire che sian mancati il tempo, la voglia o la fiducia, dal momento che si viene a dire, a proposito di questa riforma, che si è ancora incerti nei riguardi del denaturante.

Questa è stata la difficoltà tecnica che, l'anno scorso, ha messo avanti a me l'onorevole Carmine. Ciò significa che, al Ministero, non si è ancora al corrente degli ultimi progressi

fatti dalla chimica a tale proposito. (*Segni di diniego da parte dell'onorevole ministro*).

Certo, onorevole ministro, perchè, ormai, c'è il fatto compiuto. Col mitilene, cioè col prodotto della distillazione del legno, si adultera l'alcool in modo da renderne assolutamente impossibile il suo ritorno nella condizione primitiva.

In Francia è stata già pubblicata l'ultima legge col 1° gennaio 1901. La tassa, che era stata portata a tre franchi, parve al ministro delle finanze ancor troppo gravosa e fu ridotta, puramente e semplicemente, ad un diritto di statistica di soli 25 centesimi.

Ora, parliamoci francamente. Non è un motivo di umiliazione che, nel nostro Paese, con tutte le necessità agricole che abbiamo, non si cerchi una utilità discreta e sicura, presentando questo disegno di legge sull'alcool industriale? L'onorevole Carmine l'aveva già pronto il giorno in cui, per le vicissitudini parlamentari, non è stata possibile la sua presentazione. Egli riduceva la tassa sull'alcool denaturato da 140 a 20 lire. Questo disegno di legge si trova al Ministero. Ora io confido che l'onorevole Chimirri vorrà, senza nessun altro discorso, rispondermi in una maniera molto precisa e concreta, con queste parole: ecco il disegno di legge che sottoporro al Parlamento.

Vengo alla mia conclusione. Qualora il ministro, per ragioni che io poi anche rispetto, creda di non presentare questo disegno di legge sull'alcool industriale, io ne ho già pronto uno di iniziativa parlamentare corredato di cinquanta firme di deputati. Dunque, se il ministro presenterà il disegno di legge, io lo ringrazio. In caso diverso, presenterò il mio d'iniziativa parlamentare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Veramente non so comprendere il tuono d'intimazione e di protesta assunto dall'onorevole Valli.

Rispondendo al deputato Rossi parlai di studii fatti e delle difficoltà, che avevano indugiato il provvedimento ch'egli reclama, ma soggiunsi subito che il relativo disegno di legge è già pronto, e manca solo il decreto di autorizzazione per presentarlo alla Camera.

Io non ignoro l'importanza dell'argomento del quale si è recentemente occupata la Società degli agricoltori, nè il trattamento che

si è fatto negli altri paesi agli alcools industriali, ma è mio dovere circondare il provvedimento delle necessarie cautele perchè esso rechi un beneficio all'agricoltura e alla industria nazionale e dia nel tempo stesso qualche vantaggio alla finanza dello Stato.

**Valli Eugenio.** Intanto è già passato un anno!

**Presidente.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Chimienti ai ministri del tesoro e dell'agricoltura « per sapere se intendano presentare un disegno di legge per il credito agrario che valga a sollevare le condizioni tristissime dei proprietari agricoltori specie del Mezzogiorno. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

**Rava, sottosegretario per l'agricoltura e commercio.** Risponderò, ma per la parte che riguarda l'agricoltura, all'onorevole Chimienti il quale domanda quali siano le intenzioni del Governo circa un disegno di legge sul credito agrario che valga a sollevare le condizioni tristi del Mezzogiorno. Non mi fermerò su queste di cui sono note le cause e di cui già ebbi a dire.

Esaminiamo soltanto il problema così come è posto dall'onorevole collega. Il presentare un disegno di legge generale sul credito agrario non è difficile cosa, ma può condurre agli stessi risultati della riforma del 1887, la quale non ha attuato come si sperava il credito agrario, che per sorgere e crescere ha bisogno di forze e di iniziative locali. In alcune provincie dell'Alta Italia e dell'Italia centrale il credito agrario funziona, come è noto, per opera delle Casse di risparmio. Cito ad esempio le Casse di Bologna, di Ravenna, di Parma collegate, nell'opera loro, coi Consorzi agrari e le Cattedre ambulanti; nella Italia meridionale abbiamo poco sviluppo di istituti di credito; alcune banche popolari funzionano bene e provvedono ai bisogni dell'industria nella loro zona, ma non hanno forza sufficiente per poter sviluppare o aiutare opportune sezioni di crediti agrari veri e propri.

Nell'Italia meridionale non ci sono ancora quelle potenti Casse di risparmio che fioriscono nell'Italia centrale e settentrionale, capaci di assumere efficacemente e con sicurezza di buoni risultati tale importante servizio, e non ancora i Comizi agrari sono così forti, che possano prendere l'iniziativa per



attuare il credito agrario non di denaro ma soprattutto di merci, come ora si viene sviluppando per le sementi, le macchine, i concimi. La federazione dei Consorzi agrari ci dà cifre confortanti.

Dato ciò, io comprendo e riconosco che bisogna fare. Orbene, se l'onorevole Chimienti mi domanda una riforma generale del credito agrario, mi invita a discutere di un bel tema, che esorbita dai confini di un'interrogazione; e così se mi domanda per l'Italia una grande riforma agraria foggjata sui tipi esteri, specie sul tipo germanico, che richiede allo Stato anticipazione di milioni, gli debbo rispondere che non è certo il povero Ministero di agricoltura che può mettere a disposizione di così nobili ideali i milioni che non ha.

Autorevoli colleghi hanno ora messo innanzi ampia discussione in proposito, che non posso però qui riassumere.

Per fare qualche cosa, riducendo la domanda dell'onorevole Chimienti ai limiti dell'interrogazione relativa ai bisogni delle sue Province, dirò adunque che il problema è stato studiato ed il Ministero ha preparato un disegno di legge per l'istituzione delle Casse agrarie; e lo ha inviato al Ministero del tesoro che dovrà studiarlo e dare il suo giudizio. Ma, lo dico subito, non basta dare le norme per istituire queste Casse agrarie che dovranno poi prestare il danaro con mite interesse ai piccoli proprietari, desiderosi di eseguire utili lavori agricoli sotto il controllo dei Comizi agrari; bisogna dare qualche aiuto finanziario, bisogna, secondo me, per esser chiari ed efficaci, che il bilancio dello Stato o di altri istituti, compensi in qualche modo la differenza degli interessi, altrimenti queste Casse non potranno funzionare. Come si vede, bisogna portare la questione sul terreno pratico ed avvalerci di ciò che l'esperienza ha insegnato.

Nell'Italia meridionale, già provata da crisi finanziarie, non si debbono suscitare vane speranze, ma c'è un grande istituto di credito, il Banco di Napoli, che ha una potente cassa di risparmio, con 60 milioni di depositi. Con la riforma del 1895 il Banco di Napoli, come istituto di emissione, passò sotto la direzione del Ministero del tesoro e insieme passò la sua Cassa di risparmio; oggi il Ministero di agricoltura non può né deve ingerirsi nei rapporti amministrativi, e nelle funzioni di quella Cassa di risparmio come può e deve

fare con le altre Casse di risparmio di cui esamina i bilanci per esercitare il sindacato che la legge gli affida; può soltanto, per la sua funzione sociale, raccomandare al Banco di Napoli, indicare e magari eccitare uno studio, una cooperazione a questo effetto.

Ciò si fece in passato e si fa; e ora si sa che le trattative sono a buon punto, e che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è disposta ad aiutare e agevolare con cordialità e con modernità di intenti questa nobilissima iniziativa.

In questa materia, da parte del Ministero d'agricoltura, tutto l'aiuto è pronto, tutte le raccomandazioni furono fatte, ma noi non possiamo presentare disegni di legge perchè, ripeto, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autonoma e il suo bilancio è approvato dal Ministero del tesoro, il quale, ne sono sicuro, avrà a cuore quanto noi, e più di noi se possibile, l'attuare questi voti.

Non aggiungo altro perchè non debbo né posso qui proporre né discutere ampie riforme, che auguro e che sorridono al mio ideale di studi, ma che esorbitano certamente dai limiti di una interrogazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

**Chimienti.** Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato dell'agricoltura della risposta odierna, che contiene qualche cosa di più concreto delle antecedenti, e gli sono grato della assicurazione che ha dato a questo riguardo, ma credo che anche più grato gli sarà il ministro del tesoro, assente, del quale ha fatto benissimo le parti.

Onorevole sotto-segretario di Stato, la questione che agita in questo momento le Puglie è delle più gravi; non si tratta di un problema di pubblica beneficenza, ma di un problema economico, perchè la nostra ricchezza regionale può andar perduta per la mancanza dei capitali necessari alla coltivazione; si tratta di conservare ciò che già si è acquistato.

Si conosceva già il tentativo di adoperare la Cassa di risparmio del Banco di Napoli per venire in aiuto alle Puglie, ma si desidera che questo tentativo diventi un fatto compiuto, e che il Governo presenti un disegno di legge per attuare questa promessa; qualora il Governo non lo presentasse dovremmo ricorrere noi alla iniziativa parlamentare. Noi rispettiamo l'indirizzo del

Governo e non vogliamo invadere il campo governativo, ma quando consideriamo le gravissime condizioni presenti delle Puglie, e vediamo che ad esse non viene nessuno aiuto, siamo costretti a provvedere; poichè in casi impreveduti non basta il dire che ci sono le leggi e i regolamenti, ma bisogna provvedere con quella prudenza e quell'azione di governo, che non è scritta nelle leggi nè nei regolamenti, ma che si ispira alla dottrina ed alla coscienza degli uomini di Stato.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Del Balzo Carlo al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se intenda far diritto ai giusti reclami degli ufficiali postali nominati in data del primo novembre 1900. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.

**Borsarelli, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.** L'onorevole Carlo Del Balzo interroga il ministro per sapere se intenda far diritto ai giusti reclami degli ufficiali postali. Ora se l'onorevole Del Balzo, parlando di far diritto, intende che qualche cosa sia stata fatta od omessa di fare che si riferisca alla legge, dovrei fare osservare all'onorevole Del Balzo che egli si troverebbe nell'errore ed io potrei semplicemente rispondere che la legge si è osservata e si osserva; ma se, come devo supporre, l'onorevole Del Balzo ha voluto rivolgere le sue parole al Governo perchè i migliori possibili trattamenti che l'equità, e direi anche certo dritto lato di una benemerita classe di funzionari, fossero osservati per quanto lo si potesse fare, io ho la soddisfazione di rispondere all'onorevole Del Balzo che quanto egli chiede che si faccia, è già stato fatto.

L'onorevole Del Balzo sa che le condizioni nuove fatte dal nuovo organico a questi funzionari avrebbero imposto loro una diminuzione di benessere finanziario ed economico; perchè per la legge del 1894 essi dovevano sottostare alla ritenuta del 15 per cento per la prima nomina, di più avrebbero dovuto rilasciare la ritenuta per la pensione e per la ricchezza mobile. Certamente le condizioni di questa classe di funzionari, che, io ripeto, è molto benemerita, sarebbe stata danneggiata assai. Allora il Ministero è corso in aiuto di essa ed ha provvisto che il versamento per la cauzione fosse richiesto soltanto dopo compiuto il primo anno, cioè dopo che quando fosse ces-

sata la ritenuta di prima nomina portata dalla legge del 1894. Sicchè tutto quello che si poteva fare per questa classe, si è fatto.

Ora io osserverò ancora all'onorevole Del Balzo che per questi funzionari si è deliberato di riservare il lavoro straordinario e quindi si è dato loro anche per questa via tutto l'aiuto che si poteva. D'altra parte osservo che ben pochi richiesero questo lavoro straordinario che da noi si attendeva che fosse da molti richiesto; dal che si deduce che questo soccorso non era loro poi tanto necessario. L'onorevole Del Balzo, che tanto s'interessa ad essi, può poi consolarsi pensando che a questa classe d'impiegati si è aperta la via nella pianta stabile, cosa che essi desideravano da molto tempo e che ha fatto cessare lo stato di precarietà, cosa alla quale dovevasi provvedere. Quando l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi nella discussione del bilancio ha accettato l'ordine giorno dell'onorevole Niccolini, ed ha accettato di fare tutto quello che si poteva a favore di essi, lo ha accettato lealmente e coll'animo veramente disposto a favorirli per quanto le esigenze del servizio, le esigenze del bilancio e le leggi vigenti lo consentissero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Balzo Carlo.

**Del Balzo Carlo.** Io presentai la mia interrogazione prima che fosse venuto in discussione il bilancio delle poste e dei telegrafi. Sono lieto che l'onorevole sotto-segretario di Stato abbia interpretato il mio pensiero. Io avevo fatto appunto appello alla sua equità ed alla bontà del suo animo. E sono lieto che abbia fatto qualche cosa per questi impiegati che da straordinari sono stati messi in pianta stabile, ispirandosi agli antecedenti del 1898 e del 1899, quando cioè quelli che furono nominati impiegati postali ordinari incominciarono a pagare le loro cauzioni dopo un anno dalla nomina. Però mi pare che ci sia qualche altra cosa da fare; essi, ora, pur non rilasciando nulla per la cauzione, hanno appena lire 75, mentre dovrebbero avere lire 89.50, perchè si dice che le tabelle non sono ancora pronte.

Io pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato di sollecitare la compilazione delle tabelle perchè lo stipendio sia portato a ciò che dovrebbe essere, tanto più che lo stipendio di lire 89.50 è sempre molto inferiore al

necessario minimo per la vita. E ricordo che la Corte dei conti ha rifiutato di registrare nomine di aiutanti postali perchè rimunerati con meno di lire 1,200 all'anno.

Io credo quindi che l'onorevole sotto-segretario di Stato debba sollecitare la compilazione delle tabelle, acciò gli ufficiali nominati in pianta stabile abbiano almeno lire 89.50 mensili, come per legge.

Dopo ciò, non ho che a ringraziare l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta che mi ha dato.

**Presidente.** Gli onorevoli Pozzi Domenico e Morando Giacomo interrogano il ministro di agricoltura e commercio « per sapere se ora, dopo il Congresso internazionale tenutosi a Padova con l'intervento del Governo, intenda richiamare allo stato di relazione il disegno di legge sui Consorzi antigrandini-feri, oppure presentare sollecitamente altro disegno di legge sull'importante argomento. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di rispondere a questa interrogazione,

**Rava, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura.** In risposta a questa interrogazione, debbo dichiarare che il ministro del commercio intende di presentare sollecitamente il disegno di legge, cui nell'interrogazione stessa si accenna, sui Consorzi grandinifughi.

Affermai, alcune settimane or sono, rispondendo ad analoga interrogazione, che non si ripresentava allo stato di relazione il disegno stesso, per avere agio di esaminare i voti che dall'imminente Congresso di Padova, col frutto dell'esperienza degli agricoltori e degli scienziati, sarebbero stati fatti. Quei voti sono stati esaminati; il disegno di legge è stato ripreso in esame; sono stati studiati tutti i voti fatti al Congresso di Padova, e si è aggiunto alle prime proposte anche ciò che io dissi qui essere desiderabile: cioè, la tutela degli operai che sono adibiti a questo servizio, l'assicurazione obbligatoria, la prova tecnica dei cannoni, la fornitura a buon mercato della polvere, ecc.

Il disegno di legge è preparato, e fra pochi giorni credo che sarà presentato dal ministro Carcano alla Camera. Aggiungo di più: che questo disegno di legge mantiene tutte le disposizioni che erano contenute nel disegno di legge che venne proposto nella Legislatura passata, comprese quelle che l'onorevole Pozzi, acuto relatore del disegno di legge

stesso, aveva posto innanzi alla Camera perchè ne facesse oggetto di studio. Quelle disposizioni, dico, sono state anche esse accettate e integrate colle nuove, suggerite dalla esperienza ai nostri agricoltori.

**Presidente.** L'onorevole Pozzi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

**Pozzi Domenico.** Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, circa la presentazione prossima del disegno di legge che forma oggetto della mia interrogazione e per ora mi dichiaro soddisfatto, salvo a vedere il disegno medesimo, ed a fare su di esso le osservazioni che crederò del caso.

**Presidente.** Le interrogazioni sono esaurite.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

**Gallo, ministro dell'istruzione pubblica.** Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Convenzione per l'acquisto del Museo e della Galleria Borghese;

Convenzione per l'acquisto del Museo Boncompagni-Ludovisi;

Ordinamento dell'insegnamento secondario classico, tecnico e professionale.

Maggiore spesa per la costruzione del nuovo edificio per gl'Istituti di anatomia e medicina legale nella Regia Università di Torino.

Domando che tutti questi disegni di legge siano trasmessi agli Uffici.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti agli onorevoli deputati e mandati agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sull'ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e sulla Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri; ed un altro sugli onorari dei Procuratori e sul patrocinio legale nelle preture.

Chiedo che questi disegni di legge siano esaminati dagli Uffici.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti agli onorevoli deputati e mandati agli Uffici.

### Sorteggio degli Uffici.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Si faccia il sorteggio.

**Fulci Nicolò**, segretario, fa il sorteggio degli Uffici.

#### Ufficio I.

Altobelli, Angiolini, Barnabei, Bettolo, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Borciani, Broccoli, Caldesi, Castoldi, Civelli, Cocco-Ortu, Colosimo, Compagna, Coppino, Crispi, D'Andrea, Daneo Edoardo, Del Balzo Carlo, De Prisco, Donati Marco, Ferrero di Cambiano, Finocchiaro Lucio, Fortunato, Fusinato, Gorio, Gussoni, Leone, Libertini Gesualdo, Lo Re, Magnaghi, Matteucci, Maurigi, Maury, Mazzella, Miaglia, Mirabelli, Mirto-Seggio, Noè, Pais-Serra, Panzacchi, Pascolato, Pescetti, Podestà, Pozzo Marco, Rizzo Valentino, Ruffo, Spada, Spagnoletti, Stelluti-Scala, Ticci, Toaldi, Tripepi Francesco, Valeri, Vitale, Weill-Weiss.

#### Ufficio II.

Aliberti, Arlotta, Badaloni, Bastogi, Biancheri, Brizzolesi, Camera, Ceriana-Mayneri, Cimati, Colombo-Quattrofati, Costa-Zenoglio, Credaro, Crespi, D'Alife, De Cesare, De Luca Paolo, De Renzis, De Seta, Di Broglio, Di Lorenzo, Di Stefano, Di Terranova, Dozzio, Engel, Finardi, Fracassi, Freschi, Gattoni, Gavazzi, Grossi, Leonetti, Luzzato Riccardo, Marescalchi-Gravina, Mascia, Meardi, Nuvoioni, Pelle, Personè, Pozzi Domenico, Raggio, Resta-Pallavicino, Riccio Vincenzo, Romano, Sacchi, Sanfilippo, Saporito, Sapuppo-Asmundo, Serristori, Sommi-Picenardi, Sorani, Suardi Gianforte, Tizzoni, Turbiglio, Varazzani, Vienna, Wollemborg.

#### Ufficio III.

Barzilai, Berio, Bertesi, Bissolati, Borghese, Borsani, Borsarelli, Brunialti, Calleri Giacomo, Cantarano, Capaldo, Capozzi, Capelli, Carmine, Casciani, Cavagnari, Cirmeni,

Cortese, Cottafavi, De Amicis, De Giacomo, Della Rocca, De Nicolò, De Nobili, Facta, Falletti, Fani, Farinet Francesco, Fede, Fiamberti, Florena, Fulci Niccolò, Galluppi, Lacava, Lambiasi, Leali, Manna, Massa, Mazza, Niccolini, Nofri, Pala, Palberti, Pennati, Pinchia, Poli, Pullè, Rampoldi, Rocca Fermo, Ronchetti, Scaramella-Manetti, Severi, Todeschini, Vendramini, Vigna.

#### Ufficio IV.

Albertelli, Avellone, Baragiola, Barracco Battelli, Bonardi, Brunicardi, Cao-Pinna, Chiesi, Chimirri, Colajanni, Dal Verme, Danieli, De Gaglia, Del Balzo Girolamo, De Novellis, Di Scalea, Donnaperina, Falconi Gaetano, Fasce, Frascara Giacinto, Frascasa Giuseppe, Furnari, Gatti, Guicciardini, Imperiale, Libertini Pasquale, Lojodice, Lovito, Lucernari, Luporini, Mazziotti, Mel, Mezzacapo, Montagna, Montemartini, Monti-Guarneri, Nocito, Ottavi, Papadopoli, Pavencelli, Pellegrini, Pipitone, Pivano, Rubini, Sacconi, Sichel, Sili, Sonnino-Sidney, Soulier, Taroni, Tizzoni, Valle Gregorio, Valli Eugenio, Zanardelli.

#### Ufficio V.

Arnaboldi, Bertarelli, Bianchi Emilio, Bovio, Bracci, Callaini, Catanzaro, Chinaglia, Colonna, Cornalba, Corrado, Curioni, De Asarta, Dell'Acqua, Di Canneto, Di Lorenzo-Realì, Fazio, Francica-Nava, Fusco Lodovico, Galletti, Galli Roberto, Giaccone, Ginori-Conti, Giolitti, Giordano-Apostoli, Giunti, Giusso, Licata, Lollini, Luzzatti Luigi, Macola, Majno, Mango, Martini, Melli, Mezzanotte, Morgari, Nasi, Palatini, Patrizii, Perla, Perrotta, Picardi, Pinna, Piovene, Pizzorni, Raccuini, Roselli, Ruffoni, Sani, Santini, Scalinì, Sola, Staglianò, Veneziale, Zabeo.

#### Ufficio VI.

Aggio, Albertoni, Arconati, Bergamasco, Bertolini, Bonanno, Bovi, Branca, Campi, Cappelleri, Carboni-Boj, Castiglioni, Chiesa, Cuzzi, De Bellis, De Bernardis, De Giorgio, De Riseis Giuseppe, De Riseis Luigi, Di Sant'Onofrio, Falcioni, Falconi Nicola, Federici, Fili Astolfone, Finocchiaro-Aprile, Fradeletto, Franchetti, Gaetani Di Laurenzana, Gallini, Gianturco, Girardi, Giuliani, Grippo, Laudisi, Lucchini Luigi, Lucifero, Marcora, Merello, Pastore, Pavia, Prampolini, Prinetti,

Radice, Ricci Paolo, Rigola, Rizzetti, Rocco Marco, Romanin-Jacur, Simeoni, Tecchio, Testasecca, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Vol-laro De-Lieto.

*Ufficio VII.*

Aguglia, Anzani, Aprile, Baccelli Alfredo, Bonacossa, Cabrini, Calleri Enrico, Cantalamessa, Capece-Minutolo, Capoduro, Carcano, Cesaroni, Chiappero, Chiarugi, Ciccotti, Cipelli, Cocuzza, Coffari, Compans, De Cristoforis, Di Bagnasco, Di Rudini, Di San Giuliano, Gianolio, Grassi-Voces, Guerci, Luzzatto Arturo, Majorana, Malvezzi, Mantica, Marsengo-Bastia, Masciantonio, Massimini, Medici, Merici, Morando Giacomo, Murmura, Orlando, Paganini, Pantaleoni, Parlapiano, Piccolo-Cupani, Pini, Pistoja, Poggi, Pugliese, Salandra, Scotti, Solinas-Apostoli, Spirito Beniamino, Ungaro, Vagliasindi, Vallone, Ventura Eugenio, Vischi.

*Ufficio VIII.*

Abignente, Afan de Rivera, Balenzano, Berenini, Bertetti, Bonin, Bonoris, Boselli, Calderoni, Calvi, Chiapusso, Contarini, De Luca Ippolito, De Marinis, Donati Carlo, Fabri, Ferraris Maggiorino, Fulci Lodovico, Galimberti, Gallo, Ghigi, Giovanelli, Girardini, Indelli, Lazzaro, Lucchini Angelo, Mairaini, Mariotti, Marzotto, Menafoglio, Molmenti, Morpurgo, Orsini-Baroni, Pantano, Placido, Pozzato, Rava, Ridolfi, Rizza Evangelista, Rondani, Rossi Teofilo, Rovasenda, Sanseverino, Serra, Silvestri, Sinibaldi, Soggi, Sormani, Squitti, Talamo, Tedesco, Turati, Vetroni, Visocchi, Zannoni, Zeppa.

*Ufficio IX.*

Agnini, Alessio, Baccelli Guido, Basetti, Bertoldi, Bianchini, Calissano, Camagna, Carratti, Carugati, Castelbarco-Albani, Celli, Cerri, Cerulli, Chimienti, Cimorelli, Codacci-Pisanelli, Comandini, Costa Andrea, Daneo Gian Carlo, De Andreis, De Martino, De Nava, Di San Donato, Di Trabia, Donadio, Farinet Alfonso, Ferraris Napoleone, Ferri, Fortis, Fusco Alfonso, Garavetti, Gattorno, Gavotti, Lagasi, Lemmi, Lucca, Marazzi, Maresca, Marescalchi Alfonso, Materi, Mestica, Micheli, Monti Gustavo, Morandi Luigi, Olivieri, Pansini, Pompilj, Quintieri, Rizzone, Rossi Enrico, Spirito Francesco, Torielli, Turrisi, Vendemini.

**Presentazione di disegni di legge.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Saracco, presidente del Consiglio.** Mi onoro di presentare alla Camera due disegni di legge, il primo dei quali ha per titolo: Norme per la costituzione del Gabinetto dei ministri e dei sotto-segretari di Stato; l'altro: Espropriazione di Villa Borghese.

Chiedo che siano inviati agli Uffici e che il secondo sia dichiarato urgente.

**Presidente.** Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno stampati, distribuiti ed inviati agli Uffici.

Per quello che riguarda l'espropriazione di Villa Borghese, l'onorevole presidente del Consiglio domanda l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà ammessa.

*(L'urgenza è ammessa).*

**Svolgimento di una proposta di legge.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Ghigi ed altri, sui segretarii ed altri impiegati comunali e provinciali. (Vedi *tornata del 3 luglio 1900*).

L'onorevole Ghigi ha facoltà di parlare.

**Ghigi.** È questa dei funzionari dei Comuni un'antica questione, ed ormai matura nella coscienza pubblica. Essa infatti risale ai primi tempi della costituzione del Regno, e malgrado il soffio potente di vita nuova e di rinnovamento civile che accompagnò e seguì il grande fatto della italica unificazione, per quanto riguarda i loro interessi di classe, i funzionari comunali poterono e possono ben dire che *si stava meglio quando si stava peggio*. (*Commenti*).

Ho detto per quanto riguarda i loro interessi di classe, inquantochè i funzionari dei Comuni negli antichi Stati erano, quando più quando meno, regolati da provvide leggi le quali garentivano il loro presente, così come assicuravano, per il tempo della vecchiaia e della impotenza, un conveniente trattamento di riposo.

Furono le leggi del 1859 e del 1866 che omisero completamente di considerare la funzione dei segretari comunali e degli impiegati

dei Comuni dal punto di vista dei loro interessi: esse si limitarono semplicemente a determinarne in larga misura gli obblighi e le responsabilità. Così è che innumerevoli furono i reclami, le istanze, i congressi, i voti che dal 1860 ad oggi seguirono e pervennero da parte di quei funzionari al Governo ed al Parlamento perchè si provvedesse a regolare la posizione ed a tutelare gli interessi di una intera famiglia di impiegati che, per verità, non sono degli ultimi e dei meno necessari e laboriosi nella gerarchia amministrativa.

Tutti i governanti dal 1866 a questa parte (e negli Archivi della Camera e del Governo giacciono documenti numerosi ed irrefutabili ad attestarlo), hanno riconosciuto giusto ed urgente il provvedere; e molti, moltissimi furono e sono i deputati i quali hanno espresso in pubblico ed in privato opinione favorevolissima all'accoglimento dei voti che la classe ha, a più riprese e nelle forme più varie e più insistenti, discussi e formulati.

Ma la buona volontà degli uni e degli altri si è sempre infranta di fronte a difficoltà ed a resistenze che Governo e Parlamento non seppero insino ad oggi fronteggiare e vincere.

Sta dunque di fatto che, a risalire al Lanza e venendo al Depretis, al Nicotera ed al Crispi, tutti fecero in questa materia proposte legislative più o meno esaurienti e complete; è vero altresì che essi più spesso, con dichiarazioni categoriche ed esplicite, riconobbero senza riserve la necessità, la giustizia e l'urgenza soprattutto di provvedere e sistemare una buona volta le condizioni non liete di quei funzionari.

Ma la urgenza di quei provvedimenti, così ripetutamente e solennemente riconosciuta, non ha però impedito che i funzionari dei Comuni si trovino oggi, nel 1901, poco più poco meno, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano nel 1860.

Io non farò qui un esame specifico e minuto delle più lontane disposizioni e dei più antichi progetti che furono proposti quando dal Governo, quando per iniziativa parlamentare, nello intento di colmare questa deplorevole lacuna del nostro diritto positivo. Accennerò bensì brevemente ai più recenti, e dirò che intorno alla questione dei funzionari comunali si ebbe davanti alla Camera, nel 1893, un progetto dell'onorevole Giolitti

non completo, in verità, ma che per altro prometteva ed avviava anzi alla soluzione delle più importanti questioni e determinava una efficace tutela dei più gravi interessi e dei più sentiti bisogni onde la classe giustificava e tuttora giustifica la propria agitazione.

E dal 1893 ad oggi ben altri tre progetti di iniziativa del Governo ed altrettanti di iniziativa parlamentare fecero la loro comparsa davanti alla Camera.

Ricordo infatti, dopo il progetto dell'onorevole Giolitti, l'altro di iniziativa parlamentare a firma mia e di molti altri colleghi, il quale ebbe il consenso e il favore del primo ministro del tempo, l'onorevole Crispi. Fece seguito a quello un progetto Di Rudinì, il quale giunse bensì allo stato di relazione, ma non poté approdare in causa dei fortunosi eventi politici e parlamentari che tutti ricordano.

Seguì di poi un altro disegno, quello dell'onorevole Pelloux, il quale riassumeva le principali disposizioni dei progetti precedenti e specialmente quelle già accolte nell'ultimo progetto di iniziativa parlamentare. Ma anche questo, per quanto fosse giunto rapidamente allo stato di relazione, non poté essere discusso dalla Camera, perchè fatalmente sopravvenne lo scioglimento della Camera stessa.

Da tutti questi documenti parlamentari, da tutte queste proposte di legge che dal 1893 ci condussero infino al 1900, emerge chiaro ed esplicito che il Governo è convinto, e la Camera con esso, della opportunità, della convenienza, della utilità amministrativa e politica di por termine a questa annosa questione, e di risolverla secondo che giustizia ed equità consigliano.

Così fu che nel luglio scorso, col consenso di oltre 130 deputati, io ebbi l'onore di presentare il disegno di legge intorno al quale sto ora discorrendo. Esso disegno è identico all'altro giunto allo stato di relazione nel 1899, e riproduce in gran parte e quasi invariate le disposizioni del disegno presentato dall'onorevole Pelloux nei primi mesi del 1899.

Esso consta di poche disposizioni le quali, se non appagano, se non soddisfano tutte le aspirazioni, tutti i desideri e bisogni della famiglia dei funzionari comunali, dà però, a senso nostro, razionale ed esauriente

sistemazione alle questioni più gravi e più importanti; a quelle, cioè, per le quali è utile, è urgente, sia nell'interesse dei funzionari comunali che in quello della pubblica amministrazione, di non rimandare ulteriormente la invocata soluzione.

Il progetto nostro difatti provvede anzitutto a dare norma stabile e sicura ai metodi di reclutamento, che dovrebbero razionalmente seguirsi per assicurare ai Comuni un personale moralmente e intellettualmente idoneo.

Nel passato le segreterie e gli uffici comunali erano in qualche modo il rifugio di tutti i falliti agli esami delle scuole elementari. Le norme colle quali si distribuivano le patenti, i diplomi di abilitazione all'esercizio dell'ufficio di segretario comunale, erano posti al pieno libito del potere esecutivo. Conseguentemente instabilità capricciosa di procedimenti, insufficienza assoluta di garanzie, specie nei riguardi della idoneità dei candidati.

Per riparare a questi ed altri inconvenienti di non lieve conto l'attuale progetto propone che si elevi il limite minimo della coltura generale da richiedersi quindi innanzi agli aspiranti alla patente di segretario comunale, e propone ancora che tutti indistintamente coloro i quali vogliono dedicarsi a codesto ufficio amministrativo abbiano a subire e superare l'analogo esame speciale.

Esso progetto poi dispone e provvede a quella che è volgarmente chiamata la *stabilità o inamovibilità di posizione*; parole che hanno spaventato molti, e che hanno dato luogo a interpretazioni meno esatte e meno giuste.

Noi, infatti, non domandiamo affatto la inamovibilità, perchè questa purtrutto sussiste già di fatto e di diritto, in quanto che il segretario comunale è eletto, e gli altri impiegati con lui, per quel determinato Comune, e non può quindi essere comunque trasferito e mandato ad esercitare il suo ufficio in altro Comune diverso, se non in quanto questo funzionario si presenti e vinca i relativi concorsi.

Il nostro disegno di legge chiede bensì pei funzionari comunali una relativa stabilità di ufficio. Ma, intendiamoci bene: stabilità di ufficio in che senso? Forse che si mira e si vuole vincolare menomamente l'azione e la libertà dei municipi, rispetto alla scelta ed al mantenimento in ufficio dei propri impiegati, qualunque sieno

le ragioni che potessero consigliarne il licenziamento? No, o signori: le disposizioni che noi vi proponiamo hanno un intento ben più equo e giusto; esse intendono soltanto ad impedire o limitare la violenza e l'arbitrio. Se un impiegato, diciamo noi, dopo un congruo esperimento ha dato prova di essere moralmente ed intellettualmente idoneo all'ufficio, al quale è stato chiamato, non deve essere lecito a chicchessia di licenziarlo. Chè se vi sieno delle ragioni legittime e fondate reclamanti il licenziamento di questo impiegato, ben si comprende che l'Amministrazione, come l'impiegato, ha salvo ed integro il suo diritto di ricorrere in primo grado alla Giunta provinciale amministrativa, in secondo grado alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, per tutelare nel modo più pieno e più efficace il proprio interesse ed il proprio diritto.

Qualcuno ha bensì obiettato ed affermato, che le disposizioni recanti la stabilità di posizione dei maestri e dei medici, non fecero buona prova, ed ha aggiunto ancora che contesta stabilità di posizione giova soltanto ai mediocri ed ai meno buoni, mentre non giova affatto agli ottimi ed ai buoni. Ora io, che per venticinque anni ho appartenuto alla famiglia dei funzionari comunali e che posso ben dire di essere stato uno dei funzionari comunali più fortunati, perchè durante la mia carriera...

**Cimati.** Perchè era uno dei buoni.

**Ghigi.** ...non ebbi che soddisfazioni e lodi, certo non meritate, dai miei superiori, posso affermare con pienissima coscienza, che l'attuale instabilità di posizione giova assai meno ai buoni, che non ai mediocri; giacchè i mediocri ed i meno buoni trovano spesso in qualche modo la via di acconciarsi e di impannucciarsi: quanto meno *legano l'asino dove vuole il padrone* e non pensano ad altro.

Sono invece i buoni funzionari, o signori, sono quelli che hanno viva la coscienza della propria responsabilità ed una vera e propria competenza nella materia che trattano; sono quelli che hanno profondo ed alto il sentimento del dovere, e conoscono ed apprezzano come si conviene l'importanza dell'ufficio che ricoprono, sono quelli, dico, i funzionari che generalmente si trovano in conflitto con pretese non sempre legittime e giuste; pretese le quali molte volte vanno al di fuori della legge per ricadere nell'arbitrio e tal-

volta anche nella frode. Ed il funzionario comunale, il quale osa ribellarsi e rifiutarsi di uscire dal confine della legge, che sdegnava di porsi a servizio di camarille e di fazioni e non teme di resistere e ricusare la propria connivenza e cooperazione ad infrazioni e malversazioni, è generalmente un funzionario incomodo, maleviso e perseguitato.

E poi, è egli proprio vero che queste disposizioni, che queste garanzie di stabilità di posizione, già adottate ed sperimentate per i medici e pei maestri, abbiano impedito alle Amministrazioni comunali di licenziare, a buona o cattiva ragione, i propri funzionari? Basterebbe gettare un fuggevole sguardo sopra il lungo, interminabile elenco dei ricorsi che ingombrano le cancellerie delle Giunte provinciali amministrative, in materia di licenziamento, e sopra l'altro elenco, non meno lungo e gonfio, dei ricorsi che si accumulano a centinaia e centinaia dinanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, per convincersi che purtroppo, malgrado quelle tali disposizioni di stabilità, delle violazioni frequenti, frequentissime del diritto e degli interessi dei funzionari comunali ve ne furono, ve ne sono e senza dubbio ve ne saranno ancora in numero e quantità assai considerevole.

Il disegno di legge da noi proposto afferma inoltre il diritto alla *pensione* di riposo per tutti i funzionari amministrativi, salvo a provvedere, con legge speciale, alla istituzione della relativa Cassa di previdenza. Il diritto a pensione, nella forma da noi proposta, non credo che possa trovare opposizioni e formare oggetto di troppo lungo contrasto in questa nostra Assemblea.

E non parrà temeraria o ingenua questa mia speranza, dirò meglio, questa mia persuasione, se si consideri che le pensioni sono ormai riconosciute e fanno parte del patrimonio di tutti i funzionari dello Stato mentre l'erario sopporta per esse un onere certamente non lieve; e tanto meno potrà parere ingenua e temeraria, ove si ricordi e si pensi che anche recentemente è stato istituito un monte-pensioni per i medici condotti, e che pei maestri elementari funziona già egregiamente da molti anni un Istituto o monte-pensioni che dall'estero ci è inviato appunto per il modo lodevole ed efficace onde funziona. (*Interruzione del deputato Fradeletto*).

L'amico e collega Fradeletto mi cotradice ed afferma che l'Istituto del monte-pensioni non funziona bene; che anzi funziona, a suo giudizio, pessimamente.

Io mi permetto di non essere del suo avviso; è certo che le pensioni che furono liquidate, specialmente nei primissimi tempi dell'istituzione del monte-pensioni, non avranno raggiunta quella entità, quella cifra che poteva soddisfare le esigenze e le speranze più o meno legittime degli interessati. Ma è anche certo che come funzione, dirò meglio, come organismo tecnico, il monte-pensioni pei maestri elementari è tale cosa che viene con interesse studiata dai competenti degli altri paesi e largamente apprezzata. (*Interruzione del deputato Cimati*).

Ad ogni modo, egregio collega Cimati, se quell'Istituto non corrisponde intieramente alle sue finalità, noi cercheremo di studiarne e di organizzarne pei funzionari comunali uno migliore; e buon per noi che dell'esperienza del passato potremo fortunatamente fare tesoro.

Il nostro disegno di legge ha pensato anche, in una misura del resto assai discreta, ad un minimo di stipendio pei funzionari dei Comuni minori. Questa questione del minimo dello stipendio ha sollevato qualche eccezione, perchè effettivamente abbiamo in Italia un notevole numero di Comuni microscopici, i quali difficilmente potrebbero sopportare singolarmente l'onere del minimo di stipendio da noi fissato.

Senonchè il disegno di legge, salva puranco la determinazione e l'introduzione di tutte quelle discipline e modalità che potranno riconoscersi necessarie ed opportune, avverte e dispone che quei Comuni i quali non si trovino nelle condizioni finanziarie richieste per provvedere da soli al pagamento degli *stipendi minimi*, dovranno a tal uopo unirsi in *consorzio* con altri Comuni contermini così come, del resto, i Comuni hanno potuto e possono provvedere consorzialmente alle condotte mediche, alla istituzione di nuove scuole, alla costruzione di strade o di cimiteri e via dicendo.

Inoltre il nostro disegno di legge, che ebbe recentemente anche il consenso di un capo di Governo, restituisce quello che fu mal tolto alcuni anni sono, e lo restituisce soltanto in parte, ai segretari comunali: intendo i diritti contrattuali di cui all'allegato n. 5 annesso



al Regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale. Ho detto che *restituisce il mal tolto* perchè mentre anche oggi da una parte sta un decreto il quale ha incamerati a favore dell'Erario comunale questi diritti contrattuali, dall'altra vige tuttora la corrispondente legge organica che attribuisce questi diritti al segretario comunale. Quel decreto è stato ed è una vera e propria ingiustizia ed anche una incostituzionalità; e noi nella nostra proposta di legge ci siamo limitati a disporre che sia devoluta ai segretari comunali soltanto la metà di questi diritti contrattuali. D'altronde noi crediamo che Governo e Camera vorranno considerare che i segretari comunali non hanno carriera davanti a sè; come entrano oggi in ufficio, così vi permangono 20 o 30 anni nello stesso grado e con le stesse risorse; si può dire che all'inizio della loro carriera essi raccolgono il loro bastone di maresciallo e tale carriera finisce con quello stesso bastone che non so bene se sia di legno o di stoppa. Essi non hanno periodici aumenti di stipendio, nulla possono sperare, lungo la via, che valga a migliorare la loro condizione; essi non hanno altra speranza, altro miraggio oltre quello di attendere, dal primo giorno dell'anno fino all'ultimo, con fatica e con abnegazione, all'adempimento dei numerosi e delicati loro doveri, contro un corrispettivo che molte volte non è sufficiente alle più strette necessità della vita.

Abbiamo anche introdotto in questo disegno di legge alcune disposizioni per regolare il pagamento degli stipendi. Non farà meraviglia che noi abbiamo pensato anche a questo particolare, ove si rifletta che, anche recentemente, si fecero qui proposte sopra proposte per rendere più efficaci le discipline congeneri, a favore dei maestri elementari e dei medici condotti, le quali tendono essenzialmente ad assicurare ai funzionari comunali, che hanno indefessamente lavorato, la riscossione, al termine di ogni mese, del loro magro assegno.

Detto questo, io non voglio intrattenere più a lungo la Camera. Ho fiducia del resto e viva speranza che questo modesto disegno di legge possa venir presto in discussione, ed allora la Camera avrà agio di esaminarlo minutamente in ogni sua parte. D'altronde quello che dissi, modestamente e brevemente, mi sembra sufficiente per adempiere ed ob-

bedire alla prescrizione del nostro regolamento.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come ben vedete, tende alla tutela legittima ed equa degli interessi dei funzionari comunali, ma non provvede meno anche agli interessi della pubblica amministrazione; perchè, in fondo poi, qualunque garanzia, qualunque ragione di tranquillità, qualunque elemento di benessere voi darete a questi poveri funzionari, codesta garanzia e codesta tranquillità e benessere ridonderanno indubbiamente a beneficio del servizio importante e grave, cui essi sono adibiti. (*Sì! sì! — Bravo!*)

Esprimo quindi, anche a nome dei molti colleghi che hanno firmato con me questo disegno di legge, l'augurio ed il voto che il Parlamento voglia presto onorarlo dei suoi suffragi. (*Approvazioni*).

Domando poi, per economia di tempo, giacchè questo nostro disegno di legge ha già avuto due Commissioni e due relazioni, che la Camera voglia dare al presidente la facoltà di nominare la Commissione, tanto più che i membri delle Commissioni precedenti sono tutti o quasi stati rieletti deputati, e la loro presenza alla Camera può essere un'utile indicazione per la nomina che è da farsi.

Non ho altro da dire. (*Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Saracco, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Consento volentieri che sia presa in considerazione la proposta di legge, presentata dall'onorevole Ghigi e da altri deputati.

Dichiaro solo di riservare le mie osservazioni sopra alcuni punti di essa, nei quali io non potrei consentire.

**Presidente.** La Camera deve deliberare ora se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole Ghigi e da altri deputati, sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali.

Come la Camera ha udito, il ministro dell'interno ha dichiarato di non opporsi che questa proposta sia presa in considerazione, ma ha fatto solo qualche riserva sopra alcuni punti della proposta medesima.

Coloro che intendono di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onore-

vole Ghigi e di altri deputati, sono pregati di alzarsi.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

L'onorevole Ghigi chiede inoltre che venga deferita al presidente la facoltà di nominare la Commissione che deve studiare la proposta di legge. (Segni di assentimento).

Poichè la Camera non ha difficoltà, adempierà il mandato che essa mi ha affidato.

(Così resta stabilito).

Procediamo nell'ordine del giorno.

### Domande di autorizzazione a procedere

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Badaloni.

La Commissione conchiude unanime col proporre che sia negata la chiesta autorizzazione a procedere contro il deputato Badaloni.

Metto a partito queste conclusioni della Commissione: chi le approva si alzi.

(Sono approvate).

Passiamo alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, e di eseguire mandato di cattura contro il deputato Rondani.

La Commissione propone di non accogliere, allo stato degli atti, la richiesta del 21 novembre 1900 del procuratore generale presso la Corte di appello di Milano per autorizzare la cattura ed il procedimento penale contro l'onorevole Rondani.

Metto a partito queste conclusioni della Commissione: chi le approva si alzi.

(Sono approvate).

### Modificazioni al regolamento della Camera.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: « Proposte di aggiunte al regolamento della Camera. »

La prima modificazione, che si propone, è la seguente:

« Articolo 19. La Giunta per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, dovrà riferire entro il termine di un mese dalla comunicazione di ciascun decreto fatta dalla Corte dei conti alla Camera.

« Il presidente dovrà mettere subito la

relazione all'ordine del giorno, e la discussione su di essa seguirà in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia nel primo lunedì successivo. »

**Rampoldi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Rampoldi.** Ringrazio la Commissione permanente pel regolamento della sollecitudine con cui ha presentato le sue conclusioni circa le proposte di modificazioni delle quali io fui primo sottoscrittore, e dichiaro di accogliere la dizione con la quale le stesse proposte sono oggi presentate alla Camera.

**Presidente.** Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questa proposta di modificazione del regolamento.

(È approvata).

La seconda modificazione è la seguente:

« Art. 111. Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

« La Commissione riferirà sulle altre ogni quindici giorni.

« Le relazioni della Commissione delle petizioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questa proposta di modificazione al regolamento.

(È approvata).

### Discussione del disegno di legge: riforma del procedimento sommario.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: riforma del procedimento sommario.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Fulci, segretario,** legge il disegno di legge. (Vedi stampato n. 89-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta; ha facoltà di parlare l'onorevole Corrado.

**Corrado.** Appena pubblicato il Codice di procedura civile, le Associazioni forensi, gli scrittori e gli statisti ne rilevarono gli inconvenienti, specialmente nelle disposizioni che regolano il procedimento sommario e formale.

L'Associazione degli avvocati di Milano chiese di urgenza provvedimenti contro la

procedura e l'istruzione della causa alla udienza; ed il Congresso giuridico di Roma nel 1872 propose norme dirette ad evitare lo sconcio delle contese portate alla decisione dei giudici senza ponderato esame dei titoli e dei documenti delle parti. Il guardasigilli si rivolse ai presidenti ed ai procuratori generali presso le Corti, e nominò una Commissione speciale la quale, nel 1877, pure accettando il concetto della riforma di tutti e due i procedimenti, fece balenare la idea della sostituzione come regola del procedimento sommario al formale, chiamando questo concetto ardito, e soltanto degno di studio e di considerazione al tempo di una *Revisione dell'intero Codice di procedura civile*.

Tre volte il Senato approvò le riforme al procedimento sommario, ma il progetto, così com'era, fu combattuto nel Congresso giuridico nazionale di Firenze.

Nel 1892 fu presentata la relazione in questa Camera circa lo stesso disegno di legge del Senato, ed il relatore scriveva queste parole:

« È tempo omai di sopprimere nel Codice, come quasi lo fu già nella pratica, il procedimento formale, o almeno di riconoscere legislativamente un fatto compiuto, elevando a procedimento ordinario il rito più semplice. »

Seguì il progetto del 1893 nel quale, sotto forma di modificazione del procedimento sommario, si rilevò il proposito di un unico procedimento per tutte le cause.

E finalmente il più largo disegno del 1894 preso in considerazione dalla Camera ebbe di mira non solo i procedimenti nei giudizi di cognizione, ma anche la parte della procedura relativa all'*esecuzione forzata*.

Sicchè nei due rami del Parlamento, ed in tutto il lavoro delle Commissioni legislative e della Magistratura, emersero due concetti fondamentali, oltre la riforma al procedimento sommario: 1° riforma del Codice; 2° abolizione del rito formale. Come ora, dopo dopo tanti anni, e dopo tanti studi, possiamo contentarci di tanto poco, cioè di tentare un innesto di un sol ramo del vecchio tronco?

Nè oggi è urgente presentare un disegno di legge come è quello che discutiamo. Senza negare che con lo stesso disegno si sono introdotte riforme utili e consentanee alla pratica, nella sostanza tutto si riduce ad assicurare una certa istruzione della causa prima

dell'udienza, ed a garantire le parti dalle sorprese. Ora a tutto ciò, col fatto e con accorgimento, hanno provveduto d'accordo il fôro e la magistratura. Giova dunque aspettare, e rivolgere gli studii alla riforma adeguata del Codice di procedura civile, non essendo questa meno importante nè meno desiderata dell'altra per la quale si lavora alacremente, cioè la riforma del Codice di procedura penale.

Una larga riforma del rito civile è reclamata dalle condizioni economiche del paese.

Tutti sanno come sia divenuto ruinoso alla proprietà ed alla industria agricola il supporre che gli stabili valgano tanto quanto si vendono. Di qui gli sfrenati ribassi nelle vendite, ed il negato diritto ai debitori di esser liberati con l'aggiudicazione necessaria salvo il diritto dello svilimento e delle deteriorazioni. Ognuno di noi deve ricordare gli appositi studi con grande amore compiuti nel 1881. Da siffatti studi si apprende l'evidente e dettagliato bisogno di riforma in varie parti della nostra procedura. Perchè trascurarli dopo tanto tempo e tante trepidazioni, chiudendo gli occhi ai proposti impegliamenti?

Il progetto attuale di parziale riforma lascia non poche imperfezioni nella materia stessa che prende a disciplinare. La distinzione conservata del doppio procedimento formale e sommario, è inutile o per lo meno imperfetta. Unico è e deve essere il *tipo* della chiamata in giudizio. E se dalla materia in disputa vedranno le parti od il giudice che vi sia maggiore o minore bisogno d'istruttoria o di difesa prima dell'udienza, ciò non giustifica punto il dualismo inutile, e nominale soltanto, ma fa sentire la opportunità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

È vero che i Codici precedenti alla unificazione aveano il procedimento geminato; come è vero che, proposto alla Commissione *coordinatrice* il quesito circa l'opportunità di conservare un'unica *forma*, si ebbe risposta negativa. Ma è vero altresì che da gran tempo il procedimento formale è stato bandito dal fôro, tanto che nel primo quinquennio solo un quarto delle cause ne potette supportare il peso con risultati del tutto contrari al voto della legge; ed il rito sommario così come fu codificato è insidioso ed inaccettabile.

Però tal problema da risolvere dipende da altre considerazioni; perchè l'*unicità* della procedura si rannoda principalmente alla tanto agitata quistione del giudice unico o

collegiale in prima istanza, come al postulato, del doppio processo e simili: e tutte queste cose fan sentire il bisogno del coordinamento di riforme radicali e ponderose.

Può la Camera rimanere indifferente innanzi alle minacciate decadenze e nullità del rito formale, e lasciare senza condanna la mostruosa perenzione di 60 giorni?

Ed oggi niente facciamo per eliminare l'ibridismo del doppio processo, ibridismo che si vorrebbe oggi codificare. Certo non si è nemmeno tenuto in seria considerazione il bisogno di fare arrivare agli avvocati ed ai difensori reali delle cause tutti i documenti mercè copie da notificarsi. Ogni altra mezza misura è disadatta allo scopo.

Molto meno oggi si è provveduto al grave postulato della scienza e della pratica, perchè il progetto non si preoccupa del modo di eliminare il disaccordo sul fatto che rende spesso inutili e frustranee le dispute all'udienza.

Vi furono, è vero, certi istituti procedurali condannati dal tempo per la cattiva prova che fecero, ma non dovrebbe sembrare esigenza esagerata se al giudice relatore in certe contese si potesse chiedere di far precedere la esposizione scritta del fatto alla discussione orale della causa.

Auguro perciò che, in tempo prossimo e propizio, sia rilevato il grado di civiltà del popolo italiano nel dettare norme più semplici e più sicure che regolino lo svolgimento giudiziario dei dritti e delle ragioni dei litiganti, e facciano certi i cittadini di trovare nei nostri Tribunali la tutela, e non la ruina dei loro interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

**Mezzanotte.** Onorevoli colleghi! La convenienza ed opportunità del progetto di cui ci occupiamo, non ha bisogno di essere messa in evidenza: nessuno ne dubita, e merita sincera lode l'onorevole ministro per averlo presentato.

Molte cose buone questo progetto contiene; però mi sia lecito di esprimere francamente la mia opinione, la quale è che convenga introdurre alcune modificazioni essenziali.

Io non riesco infatti a comprendere le ragioni per le quali si debba fare la distinzione che si legge nell'articolo 5 del progetto, e mi pare ingiustificato, se non pericoloso, che si debba mettere nelle mani di

una delle parti un mezzo di coartazione dell'altra: il diritto cioè di costringerla ad una discussione per la quale può non essere preparata, data la ristrettezza del termine concesso per comparire e la importanza della causa. Meglio è che l'obbligo di depositare i documenti in cancelleria sia comune a tutte le parti, e meglio sarà ancora, per evitare quelle sorprese alle quali si vuol chiudere la via, che si aggiunga l'obbligo di enunciare nella comparsa conclusionale i documenti che si vogliono aggiungere a quelli già depositati in cancelleria; e così si eviteranno gli artifici di una difesa scorretta e lo scopo del progetto sarebbe interamente raggiunto.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** C'è l'articolo ottavo.

**Mezzanotte.** Del pari io credo che il sistema della delegazione di un giudice per la relazione della causa di udienza sia eccellente, e propongo che sempre, cioè in tutti i casi, si faccia luogo alla nomina di un relatore senza che occorra analoga istanza di una delle parti. Sarà sempre tanto di guadagnato per la lealtà, regolarità, e celerità dei giudizi.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione circa l'opportunità di disciplinare meglio il caso di cui al capoverso secondo dell'articolo 232 del regolamento generale giudiziario, in relazione dell'articolo 386 della procedura civile. Che cosa avverrà in tal caso dei documenti? Dovranno, essendo riaperta la discussione, depositarsi in cancelleria, come negli altri casi, ovvero si seguirà la via attualmente tracciata dal citato capoverso dell'articolo 232? Se non si provvedesse con un'espressa disposizione, potrebbero sorgere inconvenienti tali da equivalere all'occasione di un mezzo adatto a rendere illusorii i benefici che si attendono dall'attuale riforma.

Finalmente, e questo è più che altro uno schiarimento che chieggo nel caso in cui non si facesse buon viso alle idee che ho espresse, desidererei sapere come si coordinino e si spieghino le prime parole dell'articolo 8, con l'ultimo capoverso. Quando si dice *prima della discussione*, si può intendere anche si alluda ad un *minuto prima di essa*. Or come ciò è conciliabile con l'ultimo capoverso, dove si dice che *i documenti si devono sempre comunicare col mezzo della cancelleria*? Come mai si avrebbe il tempo sufficiente?

Ho accennato alcune idee che mi sem-

brano meritevoli di attenzione, e lascio che siano giudicate da voi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

**Vigna.** Onorevoli colleghi, io ho preso a parlare intorno a questo disegno di legge, non per combattere il principio a cui si informa, perchè io riconosco giustissimo che si debba introdurre nella nostra procedura civile una maggiore celerità e speditezza, al qual fine è precisamente ispirato questo disegno di legge.

Ciò che a me ha fatto impressione, e richiamo appunto intorno a ciò l'attenzione dell'onorevole ministro, è, direi quasi, l'equivoco che parmi di scorgere sotto la bandiera della riforma del procedimento sommario, mentre invece non è altro che una riforma completa che investe tutta quanta la procedura civile. Perchè quando io vedo che, secondo l'articolo primo, tutte le citazioni si fanno comparire ad udienza fissa, e poi, secondo l'articolo secondo, che tutte le cause sono trattate col procedimento sommario, faccio osservare che non siamo più di fronte semplicemente a disposizioni di leggi che regolano meglio quel procedimento sommario che è già consentito dalla nostra procedura civile, ma siamo di fronte ad un disegno di legge che innova completamente alla nostra procedura civile. Ed il problema che io mi pongo, o che per dir meglio sottopongo alla attenzione dell'onorevole ministro, è questo: noi abbiamo un disegno di legge, uso la formula non in cattivo senso ma per esprimere il mio concetto, il quale di straforo sovverte tutta la nostra procedura civile, e abbiamo un regolamento giudiziario relativo a quel Codice di procedura civile che, in tutte le disposizioni sue più minute, si informa, invece, al procedimento grave, lungo, compassato del procedimento formale.

E come si provvederà, domando, a tutte le contraddizioni che si avranno tra il nostro Codice civile e questo disegno di legge?

Il relatore ha in certa maniera prevista la obiezione, e ha detto: invece di ricorrere a quel sistema, che era suggerito dall'onorevole Corrado, di proporre una riforma completa del Codice di procedura civile che va un po' troppo per le lunghe (perchè purtroppo i Parlamenti sono un po' impotenti in questo genere di riforme) accontentiamoci delle piccole e minute riforme. E ciò è vero; ed io accetto

il concetto, accetto l'idea, purchè, ripeto, si tratti di disciplinare unicamente il procedimento sommario.

Quando invece si tratta addirittura d'invertire le parti, e rendere principale ciò che è eccezione e rendere eccezione ciò che è principale, allora il quesito, per me, si amplia ed acquista maggiore importanza perchè l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi sanno che le eccezioni di procedura non sono semplici quistioni di forma, ma molte volte sono questioni di sostanza: non sono soltanto una garanzia del diritto, ma sono, molte volte, la garanzia stessa del diritto.

Io non presento in questo senso un ordine del giorno; ma desidero di avere dall'onorevole ministro l'assicurazione se intenda d'introdurre, nelle disposizioni dei singoli articoli, alcune disposizioni di legge che salvaguardino meglio i diritti delle parti, e che provvedano meglio all'accordo fra questa riforma radicale coll'ordinamento completo ed assoluto del nostro Codice di procedura civile.

Un'altra considerazione io sottopongo ancora all'onorevole ministro che mi è suggerita dall'articolo quarto. In esso è detto che si comparirà dinanzi al presidente e poi si comparirà dinanzi al collegio.

Se io interpreto bene il concetto dell'onorevole ministro, mi pare che ci sia qui quasi un accenno all'introduzione del giudice unico. (*No! no!*)

Permetta onorevole relatore; v'è già l'introduzione del giudice unico, perchè noi vediamo nel secondo periodo di questo articolo 4, questa disposizione: che il presidente davanti a cui le parti compaiono dà i provvedimenti a lui demandati, e quelli consentiti dalle parti.

Quanto ai provvedimenti consentiti dalle parti, io non ho alcuna obiezione da fare. È giusto, è spedito, è razionale che, per i provvedimenti consentiti dalle parti, intervenga semplicemente l'opera di un giudice o del presidente; ma io pongo questo quesito all'onorevole ministro: quali saranno i provvedimenti demandati al presidente? Risponderanno forse il ministro e il relatore che i provvedimenti demandati al presidente sono quelli indicati dal codice di procedura civile; ma io ricordo che il codice di procedura civile è sempre informato a quel procedimento formale che è ora invece convertito in eccezione.

Per esempio, noi sappiamo che il presidente provvede negli incidenti; che il presidente dà i provvedimenti d'urgenza nei casi degl'incidenti quando le parti sono chiamate innanzi ad esso.

Ora intende l'onorevole ministro che il presidente debba decidere anche in tutti questi casi? Perchè se si comprendono questi provvedimenti nel procedimento formale, io non so fino a che punto questi provvedimenti debbano limitarsi nel procedimento sommario. Ho rilevato l'eccezione per fare avvertire questo: che quando si viene dinanzi con una disposizione come quella dell'articolo quarto, che io accetto, la disposizione deve essere molto meglio specializzata e concretata, affinché sia definito quali siano i provvedimenti che il presidente del tribunale potrà prendere.

E vengo ad un'altra considerazione. Si è voluto, con questo disegno di legge, abbreviare i litigi che vanno molto per le lunghe; e precisamente si è disposto nell'articolo 5 che, rendendosi normale il procedimento sommario, vi sia la facoltà di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

L'onorevole oratore che mi ha preceduto ha già espresso il concetto che questa, che è una facoltà, sia invece convertita in obbligo: concetto che fu già discusso nel seno della Commissione. Ma aggiungo qualche cosa di più.

Oltre i documenti, vi sono le conclusioni, le deduzioni dei mezzi di prova (prova testimoniale, per interrogatorio e per giuramento) che, secondo questa disposizione, non sono preventivamente comunicate alle parti.

L'onorevole ministro sa benissimo come possano essere gravissime ed avere molta importanza anche le deduzioni dei mezzi di prova che, prodotte immediatamente alla udienza, possono sconcertare completamente la parte avversaria.

Si è detto che s'intende di mettere in atto questa riforma, per salvaguardare i diritti delle parti litiganti.

Ora pongo all'onorevole ministro il quesito se non sia necessario salvaguardare, anche sotto questo aspetto, i diritti delle parti: nel senso che non soltanto i documenti possano essere dalle parti conosciuti in precedenza, ma anche, e più ancora, possa dalle parti, come è per la procedura francese e per

quella germanica, essere conosciuta, tutta e completa, la materia circa la quale si dovrà svolgere la discussione orale.

Sono questi i tre punti essenziali e capitali intorno ai quali, in questa sede di discussione generale, desidero di udire l'opinione dell'onorevole ministro.

Come ho detto, non presento un ordine del giorno. Sono convinto che le osservazioni da me fatte siano dirette proprio ad integrare, a completare i mezzi che si stimano atti a raggiungere quei fini che il disegno di legge si propone. In ogni caso, mi riservo, per alcune di queste mie osservazioni, di presentare, d'accordo col collega Lollini, alcuni emendamenti ai singoli articoli. Intanto torno a dichiarare che siamo di fronte ad un disegno di legge che investe tutta quanta la procedura, e che ha molto maggiore importanza di quella che in apparenza sembri. È quindi necessario che esso sia esaminato con la massima attenzione, con la massima diligenza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

**Mango.** Io non consento nell'opinione ora espressa dall'oratore che mi ha preceduto intorno a questo disegno di legge: cioè che esso sia un disegno di legge sovversivo del Codice di procedura civile. Mi pare un po' troppo quel *sovversivo!* E nemmeno partecipo, in gran parte almeno, ai suoi timori: perchè mi sembra che, effettivamente studiate le condizioni di questo disegno di legge, non siano a temere tutti quegli inconvenienti dei quali egli si è dato pensiero.

Questo disegno di legge è venuto in un momento nel quale, specialmente nella pratica forense, noi sentivamo il bisogno di disposizioni tassative di legge per sanzionare abitudini che, in alcuni dei tribunali del Regno, erano già da tempo in uso mentre non erano in uso in altri tribunali. È stato quindi opportuno che un disegno di legge venisse a metterci innanzi disposizioni di questo genere.

Indiscutibilmente, i punti principali intorno ai quali il disegno di legge viene a dare disposizioni tassative, non possono non incontrare il voto della Camera.

Infatti il differimento che si chiede dalle parti, e che è accordato dal presidente e non dall'intero Collegio, è una delle disposizioni che non può non incontrare il plauso gene-

rale: perchè noi oggi assistiamo, nelle aule giudiziarie, per ore intiere, alla chiama delle cause a ruolo, e vediamo i poveri giudici condannati ad ascoltare i nomi delle parti, ad assistere ad un inutile dibattito se una causa debba o no essere discussa: cosa, questa, così meschina che ben potrebbe farsi anche dinanzi al cancelliere, quando le parti sono d'accordo.

D'altra parte è opportuno stabilire per legge la nomina del relatore, che in alcuni tribunali del Regno era un'abitudine costante ed in altri no, perchè, senza dubbio, vi è così maggior garanzia che una causa sia studiata da un giudice speciale che riferisca al Collegio.

Similmente non può non incontrare il plauso del foro e dell'intero Corpo legislativo la disposizione che si possano ottenere dai cancellieri le copie dei documenti. Queste copie in alcune delle Corti di appello noi potevamo facilmente ottenerle, ed in altre no.

Invece è indispensabile, per la garanzia delle parti e per la sincerità dei giudizi, che sia data facoltà di ottenere la copia legale dei documenti, e il disegno di legge appunto giustamente a ciò provvede.

Finalmente non può non incontrare il plauso generale la disposizione che, con una semplice ordinanza, siano disposti i mezzi istruttori; e intorno a ciò non vi è discussione. Noi altre volte eravamo obbligati a provocare sentenze preparatorie, per le quali si perdeva molto tempo, per ottenere un mezzo istruttorio. Quindi molto opportunamente viene la disposizione presentata dall'onorevole ministro per determinare che, quando vi è l'accordo delle parti, basta di andare dinanzi al cancelliere.

Ma vi è un punto intorno al quale mi permetto di chiedere schiarimenti all'onorevole ministro, e che è importantissimo, per quanto a prima vista non sembri tale. Oggi, dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello, non è in alcun modo ammesso se non il ministero degli avvocati e dei procuratori legalmente iscritti. Le parti debbono assolutamente essere rappresentate dal procuratore. Ebbene, l'onorevole ministro, con un inciso molto modesto ma che potrebbe essere molto dannoso, ricaccia nelle aule giudiziarie e senza il ministero dell'avvocato autorizzato, le parti, proprio in questo momento in cui

la povera classe degli avvocati reclama che anche dinanzi al pretore sia indispensabile l'opera dei professionisti. (*Interruzioni e conversazioni*).

Accetto le interruzioni degli egregi colleghi, per far loro osservare che in questo momento non vi è alcun Collegio giudiziario del Regno innanzi al quale si presentino le parti, anche per cause commerciali. Quando vi erano i tribunali di commercio le sole parti erano ammesse; ma, in questo momento, nell'esercizio professionale, la rappresentanza legale è indispensabile. (*Nuove interruzioni*).

Nella pratica avviene così.

Ora a me pare (questa è la mia opinione) che oggi, secondo le disposizioni della legge, non si possa non essere rappresentato, dinanzi ai Collegi giudiziari, dai procuratori. Viceversa, collè disposizioni degli articoli 5 e 8 di questo disegno di legge, le parti, sia pure in tema commerciale, hanno la facoltà di comparire dinanzi ai Collegi; facoltà che, secondo il mio debole parere non deve essere consentita.

Infatti, onorevoli colleghi, la legge abolitiva dei tribunali di commercio è vero che all'articolo primo dice: « I tribunali di commercio sono aboliti e gli affari di loro competenza sono deferiti ai tribunali civili e correzionali con le norme stabilite dalle leggi commerciali »; ma le disposizioni regolamentari e la pratica interpretarono la legge abolitiva dei tribunali di commercio nel senso che le parti non potessero comparire in giudizio senza il ministero dell'avvocato o del procuratore.

Ecco perchè io desidero dall'onorevole ministro di grazia e giustizia uno schiarimento circa questo punto, a fine di tranquillizzare la intera classe degli avvocati e procuratori, e perchè il paese sappia se dopo l'approvazione di questo disegno di legge potranno le parti comparire in giudizio, quando trattasi di cause commerciali, senza il ministero del procuratore.

Questa è la sola domanda che rivolgo all'onorevole ministro, perchè in quanto al resto non ho che a lodarmi della sua proposta che viene a colmare una lacuna da tanto tempo lamentata nel nostro diritto procedurale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**Di Stefano.** Onorevoli colleghi. Avrei, volentieri rinunciato a parlare, se i colleghi, che mi hanno preceduto, avessero esaminato il disegno di legge nella sua vera essenza, per dimostrare che esso, pur contenendo opportune disposizioni speciali, non risponde, sostanzialmente, ai fini che la riforma del procedimento sommario deve attingere per essere veramente feconda di utili risultati ed evitare gl'inconvenienti preveduti, fin da principio, dalla dottrina ed esperimenti, poi, dalla pratica giudiziaria, che ha cercato di portarvi rimedio con sistemi, che variano da contrada, a contrada, sì che la stessa legge viene presentemente attuata in modi diversi per le consuetudini locali che si sono formate e hanno preso il posto della legge.

Ma poichè essi, fino ad ora, hanno fatto considerazioni d'indole puramente astratta, di ordine secondario, senza punto entrare nelle ragioni per le quali, secondo me, questo disegno di legge nel modo come ora è concepito e formulato non può meritare il voto della Camera, mi sento obbligato a parlare brevemente.

Però, prima di tutto, debbo anch'io plaudire all'onorevole ministro guardasigilli che, finalmente, dopo trentadue anni di discussioni sulla riforma del procedimento sommario, su questo problema che tanto ha affaticato e giureconsulti e commissioni e ministri, ha, finalmente, portato dinanzi alla Camera un progetto concreto. Dappoichè la Camera conosce che, mentre ben ventotto progetti dal 1868 fin oggi sono stati elaborati per ottenere questa benedetta riforma, nessuno di essi mai, prima di oggi, è stato portato alla discussione della Camera, quantunque taluno di essi sia stato discusso ed approvato dal Senato. (*Commenti*).

Bisogna, dunque, plaudire all'onorevole ministro Gianturco, il quale, finalmente, fa discutere alla Camera un disegno di legge, che, per lo scopo che si prefigge, risponde ad un bisogno da tanto tempo sentito nella pratica, risponde all'attuazione di provvedimenti, ormai da tanti anni reclamati.

Quindi non posso, assolutamente, consentire su quanto l'onorevole Corrado ha prima osservato, che, cioè, con questo progetto, senza risolvere la questione dell'*unicità* o *duplicità* del procedimento, indirettamente si sopprime il procedimento formale. Le leggi di rito, per rispondere alla loro finalità, debbono

adattarsi allo sviluppo dell'attività umana, alla vita economica e giuridica che, mano mano, si evolve. Alle leggi di procedura si può adattare quello che il Bagehot scrive delle forme dei governi.

Or, certamente, oggi, con gli scambi avvivati, con le relazioni più facili e più pronte, con una vita economica più rapida e più evoluta, le forme del procedimento formale non rispondono più alla vita odierna, e la procedura si deve svolgere appunto come si sviluppa la vita. Le leggi di procedura regolano le tutele, che la società deve concedere al diritto in azione. Ecco perchè, al 1901, non è più possibile adottare per la tutela del diritto un procedimento formale, fossilizzato in quelle stereotipate disposizioni della procedura civile, che obbligano ad uno sciupio continuo di tempo e di spese per le risposte o le controrisposte quindicinali, a correre per le cancellerie per depositare documenti, o per ottenere certificati, o per curare iscrizioni a ruoli, che si creano e si distruggono con la stessa facilità, sol che ad una delle parti, piaccia eternare una lite!

La necessità di adattarsi alla vita sociale ed economica odierna, doveva produrre la conseguenza che il procedimento formale, il quale più non risponde alla evoluzione della vita presente, doveva essere, necessariamente, sostituito dal procedimento sommario più semplice, più celere, più rispondente ai bisogni dell'attività sociale. Ed in pratica lo ha sostituito fin da quando fu pubblicato il Codice di procedura civile, che, certo non è il migliore dei codici della nostra legislazione. Difatti, consultando le statistiche, noi vediamo che su cento cause, novantanove si trattano col procedimento formale. Allorquando si includeva nell'articolo 154 del Codice di procedura civile l'inciso che dava ai presidenti del tribunale o della Corte la facoltà di *sommarizzare* (è una parola — barbara, se vuoi, — che ho letto nella relazione, e di cui mi servo) certo niuno pensò che questa facoltà sarebbe divenuta la regola.

Ora una legge, che sanziona quello che la pratica ha ammaestrato, che sanziona quello che è bisogno della vita presente, che modifichi una norma rispondente alle esigenze della società odierna, è una legge ben venuta, e noi dobbiamo plaudire al ministro guardasigilli che oggi, finalmente, dopo trentadue anni, ci fa discutere questa legge. Plaudire per prin-



cipio, plaudire pel concetto che ha informato il progetto.

Ma, appunto, perchè questa riforma viene dopo trentadue anni; appunto perchè questa riforma ha affaticato giureconsulti, magistrati, avvocati per tanto tempo; appunto perchè questa legge viene a discutersi, quando già nella prassi abbiamo veduto tutti gli inconvenienti che il procedimento sommario presenta, ritengo che maggiore era l'obbligo del guardasigilli, che ci presentava questa legge, maggiore l'obbligo della Commissione, che l'ha esaminata, di far tesoro della prassi e dello studio accumulato di tanti giuristi affinchè la legge rispondesse seriamente e compiutamente ai fini che si propone.

Ora: risponde essa a questi fini? Per vedere se vi risponda, bisogna esaminare a quali principi deve, anzitutto, ispirarsi una buona legge di procedura.

Due norme debbono, secondo me, regolare la forma del procedimento; il principio del celere e pronto disbrigo della causa per ottenere, subito, la integrazione del diritto violato o la cessazione dell'ingiusto attentato, e il principio dell'eguaglianza completa nei mezzi di attacco e di difesa, in modo da essere impossibile la sorpresa e l'insidia di una parte a danno dell'altra.

Ciò premesso: quale era il difetto della legge odierna nella parte in cui regola il procedimento sommario? In altri termini, a quale dei due principi veniva meno?

A quello del celere e pronto disbrigo della lite, certamente no. Celerità ve ne era già troppa: era tanta, che mai si effettuò la disposizione di legge, e le parti cercavano di ovviare alla fulminea celerità, ideata dalla legge, coi continui rinvii.

Il difetto del procedimento era un solo: esso non tutelava le parti dalle sorprese e dalle insidie, che i litiganti vicendevolmente si tendono. Ebbene, con questo progetto di quindici articoli (di quattordici, potrei dire, perchè il quindicesimo non fa altro che dare la facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni regolamentari e di coordinamento) si è veramente fatta cosa, che elimini questo inconveniente? Perchè se non lo abbiamo fatto, allora è inutile votare la legge. Plaudiremo al pensiero del guardasigilli, plaudiremo all'opera della Commissione, plaudiremo agli sforzi di tutti coloro che vi si sono affannati, ma diremo; la legge deve essere tuttavia stu-

diata, perchè ancora non corrisponde ai bisogni a cui deve rispondere.

Ora, a mio giudizio, il principale scopo, cui doveva mirare la legge non si è raggiunto, perchè — lasciando stare i primi quattro articoli e il settimo, i quali potrebbero, agevolmente, emendarsi nel corso della discussione, e taluno, anche, dovrebbe sopprimersi, e non tenendo conto degli articoli 11 a 14, che risolvono questioni d'importanza secondaria o regolano meglio delle pratiche, che si eseguivano anche sotto la vigente legge, e perciò non credo opportuno occuparmene nella discussione generale — tutto il meccanismo del procedimento sommario e quindi la difficoltà precipua che doveva risolvere è codificato agli articoli 5, 6, 8 e 9, nei quali si è cercato di sancire disposizioni per ovviare al precipuo inconveniente segnalato dagli scrittori, sperimentato nella pratica: quello di uguagliare le parti nella difesa dei propri diritti ed evitare le sorprese.

Cominciamo, adunque, dall'articolo 5.

Esso segna un procedimento specialissimo, sul quale debbo richiamare la vostra attenzione.

Supponiamo che una parte chieda che la sua causa si discuta subito. Orbene, questa parte, per poter discutere la causa il giorno della comparizione, deve depositare i documenti quattro giorni prima dell'udienza stessa.

Ed allora, mi domanderete voi: cosa avverrà all'udienza? Possono avvenire due cose: o non si domanda la discussione, o si domanda.

Nel primo caso, la causa si discute e passa in deliberazione, senza che si abbia il tempo di esaminare le comparse, di contrastare le nuove dimande ed eccezioni, proprio come avverrebbe con le norme del Codice di procedura civile attuale; sicchè resta completa la possibilità delle insidie e delle sorprese.

Ma, si osserva in contrario, colui il quale vuole evitarle, lo può, chiedendo la discussione.

È questo il secondo caso, preveduto in quell'articolo, ma neppure esso evita le sorprese. E per vero, quando si domanda la discussione, si tiene il seguente sistema: il presidente del Tribunale o della Corte, incarica un membro del collegio per stendere la relazione della causa e stabilisce il giorno, fino al quale si possono presentare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria. Ma è facile com-

prendere che colui, il quale vuole fare la sorpresa, porta i suoi documenti in cancelleria al momento ultimo in cui spira il termine. In quel momento, nella cancelleria, spunteranno, da una parte, l'attore e dall'altra il convenuto con comparse conclusionali e con nuovi documenti. E poichè dopo quel termine è interdotta ogni altra aggiunta o produzione di atti, così avverrà che la sorpresa e l'insidia si potranno continuare e consumare allegramente.

**Gianturco, ministro guardasigilli.** A questo bisogno provvede l'articolo 9.

**Di Stefano.** Adagio, verrò anche a questo. Anzitutto noto all'onorevole ministro guardasigilli, che ha voluto interrompermi, che l'articolo 9 non si adatta all'ipotesi dell'articolo 5, ma che è invece in rapporto con l'articolo 6, il quale prevede un caso ben diverso, quello in cui l'istante non ha depositato quattro giorni prima i documenti; ed io finora mi sono occupato del procedimento specialissimo, che deve seguirsi nel caso, in cui la parte istante deposita quattro giorni prima i documenti per far sì che la causa venga discussa all'udienza stabilita nella citazione. Poi c'è il caso in cui la parte non vuole seguire questo sistema speciale ed allora provvede l'articolo 6.

Venendo, adunque, a questo caso che, ora, passo ad esaminare e che sarebbe il caso normale, l'articolo 6 prevede una serie di rinvii, che possono concedersi nel numero di cinque. Non so perchè siasi voluto in questa parte frenare la podestà arbitramentale del presidente, il quale, quando le parti sono d'accordo e quando ritiene che, per tante ragioni, sia giusto accordare differimenti, sia per comodo delle parti litiganti, sia per transazione in corso, o per altre cause, dovrebbe, sempre, avere la facoltà di accordare rinvii. Nè si dica che dei rinvii si è usato ed abusato, dappoichè a ciò si può rispondere, facilmente, che se le parti non si lagnano, non vi è nulla da vedere, e che la giustizia è fatta poi litiganti, non questi per quella.

Su ciò, però, non mi intrattengo e passo oltre ad esaminare come si procederà, in questo caso, che, occorre notarlo, è ben diverso da quello contemplato all'articolo 5.

Prima della discussione i procuratori e le parti nelle cause commerciali (tornerò fra poco su questo argomento, che ha trattato il

collega Mango) si comunicano le comparse conclusionali, per copia, e i documenti che *non sono stati precedentemente depositati*. Ora, se all'udienza, in cui si deve trattare la causa, vengono le parti e presentano nuove comparse conclusionali, o nuove aggiunte che possono cambiare la fisionomia della lite, e documenti nuovi, tutte le sorprese, tutti gli inconvenienti che, fino ad oggi, abbiamo deploreati, e ai quali con la riforma da tutti desiderata si doveva ovviare, continueranno a verificarsi, nonostante l'articolo 6, l'articolo 8, e, come vedremo fra poco, nonostante l'articolo 9 del disegno di legge a cui mi ha richiamato l'onorevole ministro. Dunque il disegno di legge, a prescindere che toglie la elasticità dei rinvii, che è appunto uno dei pregi del procedimento sommario, non raggiunge lo scopo principalissimo di evitare le insidie e gli agguati.

Ma si dice: c'è l'articolo 9. Ebbene, cosa dispone questo articolo 9? Eccolo nel suo testo:

« Nonostante il disposto dell'articolo 6, il presidente, sull'accordo delle parti, può, dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza. »

Dunque, se noi ci dovessimo fermare a questo primo capoverso, dovremmo concludere che se l'accordo delle parti non esiste, siamo sempre nel medesimo caso di prima. Ma, si può soggiungere, provvede il secondo capoverso così concepito:

« Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni, o presentati in udienza nuovi documenti, che, per importanza o per numero, richiedano nuovo esame, il presidente, sull'istanza dell'altra parte, od anche d'ufficio, ordina che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti ed i documenti siano depositati nella cancelleria, perchè le parti possano esaminarli. »

Dunque, quando saranno presentati *vari documenti o varie nuove domande od eccezioni*, allora soltanto si potrà ottenere il rinvio, sempre che il presidente creda opportuno di accordarlo.

Imperocchè se il presidente riterrà che i documenti non sono abbastanza interessanti — e non so davvero come mai potrà all'udienza valutarli — o che le nuove domande non sono importanti, egli avrà diritto a non concedere il differimento.

Quindi la legge espone il buon funzionamento della procedura e della giustizia all'arbitrio del magistrato, arbitrio il quale facilmente può danneggiare le parti. Eppure è stato sempre insegnato esser ottima quella legge, la quale lascia il minor possibile arbitrio al magistrato giudicante, specialmente quando si tratta della tutela essenziale dei diritti delle parti.

Ma non basta, onorevoli colleghi: notate la redazione dell'articolo; esso dice: « nuovi documenti che per importanza o per numero richiedano maturo esame. »

Dunque, se vien presentato un sol documento, il presidente potrà ben rispondere che si deve leggere all'udienza e non accorderà il differimento per non trovarsi nel caso in cui potrà far uso dei poteri discrezionali concessigli dall'articolo nono, perchè quei poteri discrezionali può e deve esercitarli soltanto, quando siano presentati più documenti che, per numero o per importanza, richiedano un maturo esame.

Può anche accadere un altro inconveniente. Per l'articolo 9, quando il presidente concede il rinvio, è la sola discussione che può differirsi, ma non si possono fare nuove conclusioni, nè produrre altri documenti per contrapporli a quelli che si sono già presentati.

Questo l'articolo 9 non permette affatto. E allora il danno può essere immenso e tutto il male, che abbiamo cercato di evitare, non sarà evitato, e lo scopo della legge, che era quello di riparare a tutti gli inconvenienti che si sono verificati, non sarà raggiunto.

Ora a me non pare che, dopo trentadue anni, una riforma al procedimento sommario si possa concretare in disegno di legge, il quale, come ho dimostrato, non raggiunge lo scopo principale, che è quello di evitare le insidie e le sorprese.

E non è tutto!

Il procedimento sommario si deve riformare, e si deve trovar modo che esso risponda a tutti i fini di un procedimento, che diviene l'ordinario, perchè il formale è divenuto, come giustamente doveva divenire, un procedimento di eccezione. Ma il procedimento sommario, pur modificandosi, non deve perdere la sua natura, nè la fisionomia propria ed essenziale di un procedimento, in cui la istruzione e discussione della causa avviene all'udienza.

Questa caratteristica non si doveva mutare, nè doveva essere in alcun modo alterata. È stato questo il *porro necessarium* di tutti i giuristi, che hanno affaticato la loro mente per la riforma di questo procedimento, dal Mancini, primo fra tutti, e poi, più giù, fino ai nostri tempi.

Il deputato Morrone, presidente della Commissione ministeriale, eletta nel 1875, della quale fecero parte i più illustri rappresentanti della scienza e del foro, nella sua splendida relazione, che precede il progetto allora formulato, ebbe a notare appunto che, modificando il procedimento sommario, occorreva non toccare e mantenere immutato quello che è essenza del procedimento stesso. Ed essenza di tale procedimento è la istruzione e discussione della causa all'udienza. Ma, col progetto, che si presenta, basta leggere l'articolo quinto e l'ultimo capoverso dell'articolo ottavo, per osservare che tutta la istruzione della causa, si fa in cancelleria, poichè è detto, categoricamente, che « la comunicazione dei documenti si deve fare sempre per mezzo della cancelleria. »

Ora questo trasforma e snatura l'indole del procedimento sommario. E non si può, senza sconfessare i principî, rendere questo procedimento diverso da quello che deve essere.

Altrimenti avremo fatto un procedimento ibrido, avremo fatto una strana mescolanza di sommario e di formale, non l'avremo modificato per adattarlo alla vita economica presente.

Onorevoli colleghi, non credo di dover aggiungere altro per dimostrare che questa legge, nella parte che è fondamentale, deve essere assolutamente sottoposta a più maturo esame. Bisogna trovar modo di evitare le sorprese, e queste ritengo che si potrebbero bene evitare, pur conservando quello, che è carattere essenziale del procedimento sommario, cioè: che la istruzione e trattazione delle liti si faccia all'udienza con la massima semplicità di forme, con la massima celerità possibile.

L'attore, il giorno in cui la causa viene all'udienza, deve aver l'obbligo di presentare i documenti in appoggio della sua domanda. All'udienza in cui sarà differita la causa, l'altra parte presenterà i suoi documenti e la sua comparsa.

Quando tutte e due le parti avranno pre-

sentato documenti e comparse, verrà concesso un altro differimento, necessarissimo per rendere complete le comparse e i documenti; e dopo che documenti e comparse sono completi, allora la causa va in discussione o si spedisce all'udienza, leggendo le conclusioni.

Nella discussione si potrà permettere alle parti di fare nuove aggiunte e nuove conclusioni sui documenti presentati, ma non si permetterà di aggiungere nuovi documenti, perchè, diversamente, le sorprese e le insidie non verrebbero meno.

Questo metodo facile e piano, che risponde alle tradizioni di varie curie delle diverse parti d'Italia, è un metodo, che eviterebbe le sorprese e non farebbe che dare la sanzione legislativa a quelle pratiche, che si usano in alcuni fòri, per ovviare agli inconvenienti del procedimento.

Ma, onorevoli colleghi, non ho finito, perchè ritengo che in questo disegno di legge, di strafòro, con quattro semplici parole, si sia voluta trattare una questione della massima importanza e deciderla in un senso che, forse, non è conforme ai principî, che, certamente, non è conforme agli insegnamenti della dottrina prevalente, che, indubbiamente non è conforme al desiderio di talune classi di professionisti; che, in ogni caso, non è conforme a quello che si è praticato fino ad oggi nella massima parte delle Curie italiane.

Non so se in alcuni tribunali s'è permesso alle parti, in materia commerciale, di comparire ancora; ma, secondo la mia debole opinione, che trova conforto autorevole e largo nella dottrina, quando furono aboliti i tribunali di commercio, le parti che potevano comparire personalmente dinnanzi quei tribunali speciali, non poterono più comparire davanti ai tribunali civili. Ma, checchè sia di ciò, è indubitato ed indubitabile, che per le Corti di appello esiste una disposizione espressa, in forza della quale, solamente, i procuratori possono comparire; ed è giusto, perchè era necessario anche per la serietà dei giudizi che l'uomo della scienza, il professionista, versato nelle materie di diritto, venisse a proporre le domande nello interesse del proprio cliente.

Quando esistevano i tribunali commerciali si poteva permettere alle parti, che nel commercio erano versate, di presentarsi innanzi al tribunale ad arringare ed a presentare le loro comparse; ma aboliti i tribunali di com-

mercio, è per lo meno gravissima questione per lo studioso quella di sapere se davanti ai tribunali civili possano le parti venire nelle cause commerciali, per difendere i propri interessi. Questa questione, che, ripeto, è gravissima, non si risolve con un inciso di un articolo, non si risolve con la semplice frase dell'articolo 8 e dell'articolo 5. Scrittori e giuristi molto valorosi hanno sostenuto che aboliti i tribunali di commercio, le parti non possano più venire personalmente per difendere le proprie cause innanzi ai tribunali civili in materia commerciale. Questa è la prassi costante di tutte le Corti d'appello e di tutti i tribunali del Mezzogiorno, che non permette alle parti di venire innanzi a loro per difendere le proprie cause in materia commerciale. Ora, domando a voi, onorevoli colleghi, è possibile che una questione così grave sia risolta con un inciso a proposito della riforma del procedimento sommario?

Non credo giusto che una questione così seria, che tratta della difesa dei diritti delle parti, che tratta del modo, come le parti possono difendersi davanti ai magistrati, si possa definire con una semplice frase. Perciò non posso essere di accordo nè col ministro il quale propone l'articolo, nè con la Commissione, la quale pare non si sia avveduta della innovazione, perchè nessuno accenno esiste nella relazione.

Mi riassumo e concludo. Il disegno di legge certamente deve esaminarsi, discutersi e votarsi al più presto possibile, ma nel modo come è stato presentato, non risponde ai bisogni e agli scopi, a cui il legislatore doveva mirare.

Posso, benissimo, far plauso al ministro guardasigilli per certe disposizioni che questo progetto contiene; posso fargli plauso per la codificazione della facoltà data alla parte citata di ridurre il termine troppo lungo, assegnato dall'attore nella citazione conservando, però, i termini di legge; posso fargli plauso per la facoltà data alla parte di ottenere copia legale dei documenti prodotti dalla parte avversa, cosa, che ora, in base alla legge si crede da taluni negata; posso fargli plauso nella parte in cui si rende obbligatoria, per le cause in discussione, la nomina di un componente al Collegio, che deve fare la relazione della causa all'udienza, perchè, in questo modo, le parti hanno maggiore sicurezza che i loro diritti siano tutelati; posso

fargli plauso per la parte, con cui si evitano delle sentenze quando si tratti di prove, che siano, con il loro consenso, dalle parti domandate, perchè così si impedisce tutto quel succedersi di sentenze preparatorie e interlocutorie, che prolungano la lite ed impongono una spesa maggiore ai litiganti. Per tutte queste ragioni posso fargli plauso; ma tutto ciò, onorevoli colleghi, è per me di secondaria importanza. Il nodo della questione, con il progetto, rimane insoluto; con esso, si trasformano, interamente, l'indole del procedimento e quelle semplicità di forme, che ne sono il precipuo vantaggio, ma gli inconvenienti, che si volevano evitare, rimangono perchè non è garantita la perfetta uguaglianza alle parti, perchè le sorprese e le insidie potranno ugualmente continuare. E perchè a ciò non può provvedersi con semplici emendamenti agli articoli del progetto, insieme con altri colleghi della Camera, presento il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il presente progetto di riforma del procedimento sommario, pur contenendo utili innovazioni suggerite dai principî e dalla prassi, non raggiunge i due intenti, che il legislatore deve prefiggersi nell'attuare la detta riforma, senza snaturare l'indole del procedimento, cioè:

a) la massima celerità possibile;

b) la garanzia delle parti contendenti dalle insidie e dalle sorprese;

Rinvia il progetto alla Commissione la quale, nel più breve tempo possibile, dovrà proporre le innovazioni necessarie per eliminare gli inconvenienti dell'attuale progetto e raggiungere l'intento; senza di che la riforma progettata fallirebbe al suo scopo ». (Commenti — Approvazioni).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

**Cimorelli.** Onorevoli colleghi, seguirò anch'io l'esempio dato dai precedenti oratori. Sarò breve, perchè sembra a me che sia indispensabile di venire subito alla votazione del disegno di legge.

Per ora tre sono stati gli oppositori, tre avvocati, l'onorevole Corrado, l'onorevole Vigna, l'onorevole Di Stefano. Essi non vogliono il progetto, ed anzi l'onorevole Di Stefano vorrebbe addirittura sopprimerne la discussione, lo vuole sepolto, lo vuole rimandato alla Commissione. Eppure io credeva all'in-

teresse che qui nella Camera tutti avrebbero preso per questo disegno di legge; io credeva, al contrario, che qui tutti avrebbero applaudito al disegno di legge, che non è che il risultato di una lunga discussione, che ha durato da tanto, da troppo tempo!

Tutti gli oratori hanno fatto richiamo ad una sequela di progetti che si sono seguiti l'uno all'altro; a pareri e discussioni di giuriconsulti e magistrati, del bisogno che si sente dai litiganti, di avere la correzione del procedimento presente. Oggi si trova un guardasigilli che ha la forza di portare innanzi alla Camera il disegno di legge sul procedimento sommario; accettiamone dunque la discussione. Non pretende il guardasigilli, e non può pretenderlo neanche la Commissione, che sia un'opera perfetta.

Qual'è il disegno di legge che viene perfetto dinnanzi alla Camera? Perciò appunto si discute, per ciò appunto miglioramenti vi possono essere introdotti; ma esso merita tutta l'attenzione della Camera.

Fino da quando fu pubblicato il Codice di procedura civile, fino dal 1865, si è intesa la necessità di riformare il procedimento sommario perchè si prestava a tutte le sorprese; non è urgente dunque il correggerlo? È una necessità innegabile, perchè in un modo si delibera in un tribunale, in altro modo in una altra sede giudiziaria.

Esso è interpretato in tanti modi diversi; la giurisprudenza e la pratica che si segue è diversa da una Corte d'appello all'altra, è diversa da un Tribunale all'altro della medesima Corte d'appello, quindi è indispensabile che finisca uno stato di cose, che non è tollerabile.

Solamente per la procedura civile non si è unificata la legislazione in Italia!

Il Codice del 1865 fu interpretato in tanti modi che non è davvero unica la legge che regola la procedura in tutta Italia. Si interpreta in un modo a Torino, in un altro a Napoli, e avviene così che un magistrato che dall'alta Italia va nell'Italia meridionale trova usi del tutto differenti, e lo stesso accade a quei magistrati che dall'Italia meridionale siano traslocati nell'Italia settentrionale.

E non volete che un simile stato di cose debba cessare?

Diceva l'onorevole Corrado: dopo tutte le modificazioni che la pratica ha introdotto

nel procedimento prescritto dalla legge, gli inconvenienti sono stati eliminati; ormai la pratica che si segue nei tribunali che egli frequenta nelle Province meridionali è tale che tanti inconvenienti non si verificano più. Ma forse perchè nella pratica si sono introdotte tante modificazioni a ciò che è scritto nel Codice, noi dobbiamo far valere la pratica in dispregio della legge che dispone in modo diverso?

Mentre mi trovavo alla Corte di appello di Aquila dove seguivamo le abitudini del Foro napoletano, è venuto a presiederlo un presidente dall'alta Italia, un valentissimo magistrato, che io nomino a cagione d'onore, il commendatore Cardona, il quale ha detto: questa pratica che voi seguite non è conforme alla legge, io non la posso accettare; ed ha sconvolto tutte le abitudini, introducendo la pratica che si seguiva a Milano. E così di punto in bianco si è cambiato sistema.

Ora noi dobbiamo avere una legge unica per tutti i tribunali e la dobbiamo intendere tutti in un modo solo. Quindi la necessità, l'urgenza della legge è innegabile.

Ma l'onorevole Corrado dice: con il disegno di legge si modifica soltanto il procedimento sommario e non quello formale; ma tale procedimento non aveva così urgente bisogno di essere modificato. Questa legge non può abbracciare tutte le modificazioni che si impongono al Codice di procedura civile, essa ha un obbietto molto limitato, perchè se il ministro guardasigilli fosse venuto innanzi con una riforma ponderosa che avesse abbracciato molte parti della procedura civile, dal momento che tante difficoltà incontra questo disegno di legge (e non me lo sarei mai aspettato) s'immagini la Camera quante ne avrebbe trovate una riforma più ampia e più complessa!

A mio parere non fece male il ministro; anzi egli dovrebbe fare altrettanto per la procedura penale. Non si lusinghi l'onorevole Gianurco di poter condurre in porto tutta la riforma della procedura penale: ammanirà una quantità di documenti, di studi, di progetti, ma io credo ben difficile che egli possa far approvare un Codice di procedura penale tutto intero. Gli auguro che egli possa avere l'onore di mettere la firma ad un nuovo Codice di procedura penale, ma ritengo sia miglior partito quello di venire dinanzi alla Camera con parziali modifica-

zioni alle nostre leggi, poichè solo così sarà possibile migliorare la nostra legislazione. (*Approvazioni — Commenti*).

Voleva l'onorevole Corrado che con questa riforma si fossero risolte tutte le questioni? Ma niente affatto! Con il disegno di legge non si risolve già il quesito del duplice processo nè il modo di accertare i fatti giudiziari; esso è senza dubbio un disegno di legge importante, ma esso non abbraccia molti punti della procedura civile.

Il presente disegno di legge non può sovvertire tutto il Codice di procedura civile come ha affermato, senza dimostrarlo, il collega, onorevole Vigna. Il dire che il disegno di legge sovverte tutto il Codice di procedura civile, senza poi venire avanti alla Camera a denunziare una sola parte della procedura civile che sia sconvolta dal disegno di legge medesimo, una affermazione che si può gettare così all'aria ma che non ha fondamento di sorta.

Quando l'onorevole Di Stefano è venuto a dire alla Camera che nel disegno di legge riconosceva delle buone modificazioni al Codice di procedura civile e poi ha dichiarato che sostanzialmente lo combatteva non ho trovato giusto il suo ragionamento. Il disegno di legge ha una ragion d'essere innegabile e allora, perchè l'onorevole Di Stefano non ha adoperato anche egli il suo ingegno e il suo studio per migliorarlo?

Egli avrebbe così concorso come hanno fatto altri al miglioramento di questo disegno di legge.

Ma è poi vero, quello che egli ha sostenuto, cioè che il disegno di legge non risponde allo scopo per cui fu presentato? Lo contesto completamente: anzi noi dobbiamo far plauso a questa proposta di legge, perchè essa risolve tre punti fondamentali della questione.

Risolve un primo punto, perchè sostituisce al procedimento formale, che dovrebbe essere ordinario, quello che è nella pratica effettivamente ordinario e cioè il rito sommario.

Quando, nella pratica, il procedimento sommario si segue per regola, vedere ancora scritto nel Codice civile che il procedimento formale è la regola e il sommario l'eccezione, è una cosa che contrasta con la realtà dei fatti; quindi, allorchè il disegno di legge stabilisce che il procedimento ordinario sia il sommario, stabilisce cosa che risponde alla

realtà, e ciò costituisce un grande vantaggio che s'introduce nel nostro procedimento civile.

Ma il presente disegno di legge stabilisce anche, ed è questa la parte più importante della proposta, il modo come evitare le sorprese.

L'onorevole Di Stefano si è affaticato a dire che le sorprese non mancano (*Interruzione*) e l'onorevole Paia interrompe che l'ha dimostrato. Affermazioni se ne possono sempre fare, ma posso rispondere ai miei oppositori che il disegno di legge provvede bene a tutti gl'inconvenienti messi innanzi dall'onorevole Di Stefano.

Quando, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo quinto, la parte ha fatto deposito di tutti i documenti, quale sorpresa mai può temere l'altra parte? Se mai vi sia da sospettare qualche insidia, il giorno della discussione, l'altra parte non accetta che la causa sia messa in deliberazione.

Rinviata la causa, quale sorpresa mai ci può essere? Quando una parte crede possibile una magagna od una frode qualsiasi perchè sono stati presentati documenti nuovi, che non è stato possibile esaminare, può chiedere il rinvio della causa, ed il presidente lo accorda, ordinando che i documenti siano depositati in cancelleria. Si può anche ricorrere ad un altro rimedio, alla nomina cioè del relatore: quando una parte, conoscendo l'indole dell'avvocato o della parte avversaria, teme sorprese od agguati, può ottenere dal Presidente che la causa sia messa a relazione, e allora le sorprese scompaiono, perchè i documenti sono esaminati dal relatore, il quale è messo nella necessità di esaminare tutta la causa e di riferirne al tribunale od alla Corte. Nel procedimento attuale invece le sorprese possono avvenire, perchè le cause sono talvolta decise senza il consenso di una parte; ma, quando con l'articolo 5 è posto sempre in balia del magistrato di rinviare la causa se si temono agguati, e di ordinare il deposito dei documenti in cancelleria, si elimina completamente il pericolo che ora esiste. Quindi anche in questo secondo punto il progetto risponde ai bisogni riconosciuti dall'esperienza; e sono infondati gli attacchi mossi dall'onorevole Di Stefano.

Il disegno di legge provvede anche, e questa è l'ultima sua caratteristica, ad evitare il numero enorme dei rinvii, che è uno dei mali più lamentati. In talune regioni il numero

dei rinvii è tale da costituire una indecente speculazione, perchè, rinviandosi una causa per molto tempo, gli avvocati, come in Sicilia, ritraggono dei vantaggi, dei premi ogni due o tre mesi; deve quindi essere con tutti i mezzi frenato questo riprovevole sistema. Anche a questo provvede il disegno di legge, ed anche per questo merita plauso.

Concludendo, io credo che il disegno di legge risponda ai suoi fini essenziali, perchè sostituisce al procedimento formale che esiste di nome, il procedimento sommario che esiste di fatto, perchè elimina tutte le possibili sorprese dando illimitati poteri al presidente per differire la causa, quando anche una parte sola lo chieda per non aver potuto esaminare in tempo i documenti, perchè infine infrena l'enorme numero dei rinvii che, come ho detto, costituisce una magagna, una vergogna assai deplorabile.

Questo disegno di legge soddisfa anche ad una assoluta necessità che era stata riconosciuta ogni anno nelle assemblee giudiziarie, nelle inaugurazioni dell'anno giuridico dai rappresentanti del Pubblico Ministero, che eccitavano il Governo ed il Parlamento a risolvere una volta l'importante problema.

Non solo plaudo alla presentazione di questo disegno di legge, ma spero che la Camera lo accetterà, sia pure con qualche leggero emendamento, che possa introdursi negli articoli. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente** Prima di concedere la facoltà di parlare all'onorevole Luzzatto, desidero sapere dall'onorevole Di Stefano se intenda mantenere il suo ordine del giorno, nel qual caso egli dovrebbe farvi apporre la firma di quindici deputati.

**Di Stefano.** Lo mantengo, tanto più che molti colleghi sono disposti a firmarlo.

**Presidente.** Poichè l'ordine del giorno dell'onorevole Di Stefano mira a sospendere la discussione di questo disegno di legge, potranno su di esso parlare due deputati, uno in favore e l'altro contro la sospensiva. Uditi poi l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, la Camera sarà chiamata a votare sulla sospensiva medesima.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

**Luzzatto Riccardo.** Per una volta tanto, onorevoli colleghi, mi do il lusso di esser quasi ministeriale, e parlo quindi contro la sospen-

siva. Sarà però per questa sola cosa; il mio ministerialismo non può andare più in là.

Che una riforma del Codice di procedura, specie in quanto riguarda il procedimento sommario, fosse necessaria, nessuno certamente lo nega, e coloro che hanno la fortuna di esercitare la professione di avvocato lo sanno meglio di ogni altro, perchè il procedimento sommario nel nostro Codice si può dire sia indisciplinato, ed io credo che sarà accaduto a molti quello che è accaduto a me stesso, cioè di veder giudicare una causa sulla base di documenti che una parte non aveva neanche veduto, nonchè potuto esaminare. Lo stato delle cose per il quale una causa può essere giudicata senza che si conoscano i documenti è uno stato di cose assolutamente incivile, e se una cosa può far meraviglia è che abbia durato tanti anni. La riforma, come è presentata, può non piacere in tutti i suoi punti, ma se in tutto non piace la riforma, si può venire alla conclusione, cui è venuto l'onorevole Di Stefano, del rinvio alla Commissione? Questa, onorevole collega, è nella Camera la forma del seppellimento dei disegni di legge; ora se non vuole, che questo disegno di legge sia seppellito, conviene non già che proponga di rinviarlo alla Commissione, ma piuttosto di tenerlo in discussione davanti alla Camera, cercando di emendarlo. Tutti gli emendamenti sono possibili, ed emendandolo, il disegno di legge attuale può prendere una fisionomia tutta diversa da quella che ha ora. Emendiamo dunque, se così vi piace, ma non rinviando.

E giacchè ho facoltà di parlare, conceda il presidente che io aggiunga, che la maggior parte delle disposizioni di questo disegno di legge sono buone.

Vi è forse qualche parte che a tutti non piace: si può dubitare se sia il caso di abolire assolutamente il procedimento formale, tanto più quando si ammette il diritto delle parti alla citazione per prevenzione, e si sarebbe potuto ammettere in tal modo che ogni causa formale potesse diventare sommaria; si può dubitare che il sistema, così come emerge dal complesso delle disposizioni, affolli soverchiamente le udienze, e si può credere sia necessaria qualche misura per evitare questo affollamento; si può dubitare se la disposizione del penultimo alinea dell'articolo 5, sia realmente buona ed eviti le sorprese; si può

dubitare se la nomina del relatore di una causa non completamente istruita possa essere buona cosa, potendosi anche supporre che il relatore s'impressioni a causa non bene istruita e non possa o non sappia cancellare la non buona impressione; si possono infine avere molti dubbi sulle disposizioni degli articoli 8 e 9 che in qualche cosa, mi sembra, si contraddicono; ma tutto questo non è che il peggiore dei pessimismi che si possa avere a riguardo di questo disegno di legge, e non può condurre alla conseguenza che si sopprima questo disegno di legge, reclamato da quanti hanno pratica di questa materia.

Io non intendo discutere di più, perchè accetto in massima il disegno di legge, e quindi non è il caso che ne faccia illustrazione.

Combatto il rinvio alla Commissione, e perciò mi basta questa semplice argomentazione: rimandarlo alla Commissione significherebbe rinviare per lo meno a lungo tempo l'approvazione del disegno di legge. Davanti alla Camera il disegno di legge può essere emendato, e se la Commissione concederà, come mi auguro, qualche emendamento, si concederà anche a me di proporlo.

**Presidente.** Onorevole Sinibaldi, Ella ha già parlato.

**Sinibaldi.** Parlo sulla sospensiva.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

**Sinibaldi.** Dirò brevissime parole sopra una questione che è stata ampiamente trattata: parlo in favore della sospensiva, non perchè io creda, come ha accennato il collega Luzzatto Riccardo, che questo progetto meriti di essere sepolto: tutt'altro! Io accordo l'approvazione e la lode quasi incondizionata al ministro guardasigilli per avere presentato questo disegno di legge, che corrisponde ad una necessità assoluta; però io trovo, e lo enuncio senza dimostrarlo, perchè la dimostrazione è stata data già dal collega Di Stefano, che in questo disegno di legge non siano garantiti gli interessi delle parti, e non si evitino le sorprese. Questa è una gravissima menda del disegno di legge, perchè bisogna pensare, che d'ora in poi tutte le cause di qualunque entità, anche della più grave, potranno essere trattate col procedimento sommario, se l'accordo delle parti o l'ordine del-



l'autorità giudiziaria non farà sì che vengano trattate col procedimento formale.

Col procedimento formale vi era un punto in cui scambiate le comparse, prodotti i documenti, l'iscrizione della causa restava ferma; e rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, si doveva notificare una comparsa conclusionale (non si potevano più produrre documenti: questo è inutile dirlo).

Ora io non dico, che codesta disposizione si dovesse mantenere, in quanto che è evidente che combatte il procedimento sommario, ma però qualche cosa che equivallesse a questo punto fermo tra l'istruttoria preparatoria e la decisione della causa, ci voleva.

Si può emendare il disegno, osservava l'onorevole Luzzatto, ed ha osservato il mio amico, l'onorevole Cimorelli. Sì: il progetto può essere emendato, ma però dichiaro intanto, che bisogna trovare il modo di mettere, con un emendamento, questo punto fermo di cui parlavo, tra le disposizioni del disegno di legge; ed ho trovato che non vi sarei riuscito senza sconvolgerlo: perchè sono tutte coordinate ad un altro intento, che non è quello a cui ho accennato.

Ma siamo (e questo occorre pur notare), siamo di fronte alla riforma di un codice; non siamo di fronte ad una legge qualunque d'ordine. Ora, chi è di noi che, non ostante abbia studiato la materia molto più di quel che abbia fatto io, si azzardi, di fronte ad una questione così vasta, ad una questione che è stata studiata da tanti ingegni poderosi, chi è che si azzardi a portare emendamenti, così, discutendo innanzi alla Camera, col pericolo non solo di essere in contraddizione con le disposizioni di questo disegno di legge, ma anche di incontrare, senza poterlo prevedere e senza rendersene conto, una contraddizione (e purtroppo ce ne sono) una contraddizione con tutte le altre disposizioni del Codice di procedura civile?

Nè si dica: ma la Camera non è dunque competente a modificare, ad emendare le leggi che sono sottoposte ad essa? Guardi, onorevole guardasigilli, che, in materia di Codici, si è proceduto sempre così: la Camera ha fatto la discussione generale; ma essa ha avuto, in genere, di fronte a sè lavori organici, lavori che una Commissione tecnica aveva di lunga mano preparato, ed in cui aveva concorso la consulenza di giurisperiti

di valore, di collegi d'avvocati, e via dicendo, la Camera in genere, si è trovata sempre di fronte a lavori di questo genere, e non ha osato mai di modificare i Codici, che sono stati sottoposti alla sua approvazione.

In conseguenza, dichiaro che, pur approvando e lodando l'iniziativa dell'onorevole ministro guardasigilli, io reputerei opportuno, qualora egli non avesse per avventura il modo d'ovviare all'inconveniente che ho segnalato, e che, per la sua importanza, prevale su tutti gli altri, reputerei opportuno che egli aderisse alla nostra proposta sospensiva, che (posso assicurarvelo, come uno dei proponenti) ha tutt'altro che il carattere di seppellimento di questo disegno di legge. Noi vogliamo l'approvazione di questo disegno di legge, perchè lo riteniamo necessario; però crediamo che, dovendosi mettere le mani in un Codice che ha una importanza gravissima, quale è il Codice di procedura civile, noi non ci dobbiamo esporre al pericolo di far cosa meno che seria, meno che ponderata, cosa la quale possa aumentare le già numerosissime occasioni di liti, per questioni di forma.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, riservandomi di dare risposta alle molte osservazioni che sono state fatte su questo disegno di legge, a proposito dei singoli articoli, mi limiterò, nella discussione generale, ad accennare brevemente a quegli argomenti che investono tutta quanta la materia del disegno di legge, che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

Incomincerò dalle acute osservazioni fatte dall'onorevole Vigna, il quale ha affermato che questo disegno di legge è non solo radicale, ma quasi sovversivo. Radicale, sì; sovversivo, no. È radicale indubbiamente, in quanto provvede a render la legge conforme alla realtà delle cose. Ormai, dal 1865 sino ad oggi, siamo in una condizione delle più anormali: mentre la pratica giudiziaria dice che il procedimento sommario è la regola e quello formale l'eccezione, noi siamo tuttavia regolati da una legge, la quale afferma, invece, che il procedimento formale è la regola, e quello sommario l'eccezione. Ora, se le leggi debbono conformarsi ai fatti concreti e non a

teorie aprioristiche, è evidente la necessità di nuove norme uniformi, le quali mettano in relazione quello che la vita giudiziaria dice tutti i giorni con quel che dicono le leggi scritte nei nostri Codici.

E che sia così, risulta evidente da una statistica che mi piace di accennare alla Camera, e sulla quale anzi richiamo tutta la sua attenzione. Il Codice di procedura civile dispone testualmente che la regola è il procedimento formale. Ora ascolti la Camera quante cause civili e commerciali di prima istanza sono state trattate col procedimento formale, e quante col procedimento sommario. Nell'Italia Settentrionale le cause civili trattate col procedimento sommario sono state l' 86.79 per cento, e le cause commerciali il 95.51 per cento. Nell'Italia Centrale furono trattate col procedimento sommario, che dovrebbe essere la eccezione, il 95.89 per cento di cause civili ed il 99.97 per cento di cause commerciali. Nell'Italia Meridionale, poi, dove il procedimento sommario ha avuto la più larga applicazione, le cause civili trattate con tale procedimento arrivano al 99.44 per cento, e le cause commerciali al 100 per cento. Di guisa che la media generale per tutto il Regno nelle cause civili è del 94.36 per cento, e nelle cause commerciali del 97.69 per cento.

E quando si voglia tenere presente la statistica delle cause nelle Corti di appello, questa vi dà i seguenti risultati. In tutto il Regno le cause civili trattate con procedimento sommario sono state il 93.54 per cento, e le cause commerciali il 95.72 per cento.

Adunque io convengo coll'onorevole Vigna che qui si tratta di fare dell'eccezione la regola e della regola l'eccezione. Ma questo non col proposito di sovvertire i principî fondamentali del Codice di procedura civile, bensì per non disconoscere quello che le condizioni presenti della vita italiana economica e giudiziaria ci rivelano e c'insegnano. Allorquando, infatti, la pratica giudiziaria viene a confermare gli apprezzamenti più o meno astratti, che si possono fare dagli uomini di legge, e ci viene a dire che questo procedimento sommario è divenuto la regola, è lecito concludere, che esso non è un infermo che bisogna curare, ma è invece un istituto sano, vigoroso, nel quale bisogna tuttavia introdurre modificazioni per renderlo atto a vivere e prosperare anche meglio. Così fa-

cendo non credo di fare opera sovvertitrice, poichè vi domando di codificare quello che è il portato della vita.

E tanto più è necessario di fare questa opera radicale, in quanto che a ragione l'onorevole Cimorelli notava che la presente condizione di cose è veramente intollerabile.

La legge è uguale per tutti; le leggi imperano per tutto il Regno, e dovrebbero essere uniformemente applicate; ora noi siamo in questa sciagurata condizione, che una delle leggi più importanti, la legge del rito civile, è applicata ed interpretata differentemente nelle diverse parti del Regno.

Nelle Province meridionali, grazie alla iniziativa di alcuni insigni magistrati, che hanno, col sistema dei rinvii, emendata la procedura civile, si è riusciti a trovare un rimedio contro quelle tanto giustamente lamentate sorprese, di cui parlava l'onorevole Di Stefano. Quando la causa viene, come si dice, introdotta, le parti si scambiano le comparse e i documenti vengono depositati in cancelleria. Ma la causa non viene immediatamente discussa; viene differita ad un'udienza posteriore, nella quale, come si suol dire, essa passa in decisione, ed in quell'udienza le parti hanno il diritto di presentare postille, o, come si suol dire nel Mezzogiorno, comparse aggiunte, nelle quali, sul fondamento delle deduzioni già fatte, aggiungono le nuove ragioni, che possono opporre a quelle della parte avversa.

Nell'Italia centrale, invece (almeno generalmente, perchè molte volte da una Corte di appello all'altra, la prassi giudiziaria muta) si applica strettamente e rigorosamente il Codice di procedura civile: nello stesso giorno la causa passa nel campo dell'apprezzamento del giudice senza che l'una parte abbia avuto il modo, nei brevi momenti, in cui l'udienza è aperta, di rendersi conto di tutti i documenti che l'altra parte presenti. Diguisachè questa applicazione cruda, rigorosa del Codice di procedura civile si presta a sorprese di ogni genere.

In alcune regioni dell'Alta Italia la pratica va, invece, ad un'altra interpretazione del Codice di procedura civile. Si ammette, cioè, in alcuni tribunali che, anche dopo che la causa è stata discussa ed è passata nelle deliberazioni del magistrato, si possa fare un'istruzione supplementare.

Ora io domando agli onorevoli colleghi se sia possibile, se sia tollerabile, in un paese retto dalla medesima legge, che il rito civile sia così variamente regolato che si prestino a così varie e diverse interpretazioni da rendere grandemente difficili e l'opera dei giudici e la condizione dei litiganti. E questa è una seconda ragione, per cui ho creduto di fare opera buona presentando alla Camera questo disegno di legge per una riforma radicale del procedimento giudiziario.

Ma il collega Di Stefano, obietta: badate che con queste interpretazioni, per quanto arbitrarie e discutibili, del Codice di procedura civile non si avverano le conseguenze gravi che immaginate; perchè al male supplisce il sistema dei rinvii, e voi col vostro disegno di legge non ammettete più di cinque rinvii, e venite così a limitare la facoltà del giudice ed a rendere più difficile la condizione delle parti. Questa accusa può a primo aspetto parere molto grave perchè la giustizia è fatta per i litiganti, e quando questi convengano, si potrebbe fino ad un certo punto affermare che cessi l'ufficio del giudice.

Ma io non credo, che questo concetto sia interamente giusto; poichè l'amministrazione della giustizia non è fatta soltanto per i litiganti: prova ne sia la perenzione d'istanza introdotta appunto perchè le liti abbiano un certo termine, *ne lites fiant paene immortales*.

E richiamo l'attenzione del collega Di Stefano anche sopra il risultato delle statistiche intorno ai rinvii, i quali sono veramente, una delle piaghe dell'amministrazione giudiziaria italiana.

Che cosa appare, per esempio, dalla statistica del 1895 che fu la prima a tener conto dei rinvii delle cause? Dinanzi ai tribunali la condiscendenza ad accordare rinvii fu veramente eccessiva, giacchè in 45 cause (noti la Camera) furono accordati oltre 30 rinvii, ed in una ne furono accordati 70 (*Commenti*); e ciò specialmente in Sicilia, onorevole Di Stefano, dove due terzi delle cause decise avevano avuto da tre a dieci rinvii, e le altre più di dieci e talvolta più di venti rinvii.

Perciò credo di aver fatto opera buona proponendovi di mettere un freno a questo sistema di rinvii, che, ripeto, perturba profondamente l'amministrazione della giustizia in Italia.

Venendo al merito del disegno di legge, mentre mi riservo, come già ho detto, di rispondere alle obiezioni particolari sui singoli articoli, mi fermerò specialmente su pochi punti. Uno di questi, che ha richiamata l'attenzione dell'onorevole Di Stefano ed anche dell'onorevole Mango (che ringrazio della difesa efficace che ha fatto del disegno di legge), riguarda la rappresentanza delle parti nelle cause commerciali.

L'onorevole Di Stefano dice: voi avete risolto di strafare la questione, molto importante se nelle cause commerciali le parti possano comparire personalmente o no. In verità, onorevole Di Stefano, io non ho avuto la pretesa di risolvere nulla. L'articolo 156 del Codice di procedura civile dispone: « Davanti i tribunali civili e le Corti di appello non si può stare in giudizio se non col ministero di procuratore legalmente esercente, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. (*Interruzioni del deputato Mango*).

Ascolti ancora, onorevole Mango: il Codice di procedura civile del 1865 dice pure che davanti ai tribunali di commercio le parti possono comparire per mezzo di procuratore, o personalmente. (*Commenti*). È venuta poi la legge abolitiva dei tribunali di commercio e coll'articolo 2° ha dichiarato che sono aboliti i tribunali di commercio e che sono devolute ai tribunali ordinari tutte le cause, che erano prima di competenza di quei tribunali speciali, ma secondo le norme stabilite per gli affari commerciali. Di guisa che questa legge non ha derogato al Codice di procedura civile. E mi si assicura da alcuni colleghi, molto versati nelle cose forensi, che nell'Alta Italia, sul fondamento di questa disposizione, molti commercianti sogliono comparire personalmente dinanzi ai tribunali civili allorquando debbono trattarvi cause commerciali. (*Interruzione del deputato Mango*).

Questa sarà la sua opinione personale onorevole Mango...

**Mango.** È il fatto.

**Gianturco,** ministro di grazia e giustizia. Io dunque non ho modificato nulla, ho soltanto tenuto conto della legge vigente; e per conseguenza non poteva escludere le parti dal comparire negli affari commerciali ed obbligarle a servirsi del procuratore.

Non ho fatto che rispettare ciò che le leggi vigenti prescrivono, e, se intorno all'inter-

pretazione di queste disputa vi sia, non può esser fatta dinanzi la Camera, ma dinanzi alle autorità competenti.

**Di Stefano.** La solleveremo dinnanzi alla Camera.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Veniamo ai principii che informano il disegno di legge, che ho avuto l'onore di presentarvi. Il principio fondamentale del disegno di legge sta nel mantener ferma la distinzione fra il procedimento formale e il procedimento sommario. La distinzione, come la Camera sa benissimo, è questa: nel procedimento sommario la istruzione della causa segue all'udienza, mentre nel procedimento formale vi è un certo periodo, e vi sono forme precostituite e predeterminate, per le quali la causa viene a cognizione del giudice ad istruzione compiuta. Questa è la distinzione fondamentale. Ora, poichè l'onorevole Di Stefano approva, lo prego di mettersi d'accordo con l'onorevole Sinibaldi, il quale è di opinione perfettamente opposta, e tuttavia propone la sospensiva.

**Sinibaldi.** Si concilia.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Non si concilia niente. L'onorevole Sinibaldi sostiene che sia mestieri, per fare una riforma ampia ed efficace del procedimento sommario, che, scambiate le comparse conclusionali, nulla si possa aggiungervi, e che la causa rimanga completamente istruita prima dell'udienza.

Ora Ella afferma, onorevole Di Stefano (e del resto sono perfettamente d'accordo con Lei) che il carattere precipuo del procedimento sommario è che la causa arrivi a cognizione del giudice ad istruzione aperta. Devo soltanto dirle, onorevole Di Stefano, che quando Ella ammette che il carattere del procedimento sommario è che la causa arrivi a cognizione del giudice ad istruzione aperta, non può dirsi che contraddica a questa regola fondamentale la comunicazione in cancelleria dei documenti. La comunicazione dei documenti si fa per organo della cancelleria, affinchè l'altra parte li possa esaminare; ma la causa viene ugualmente a cognizione del giudice ad istruzione aperta, perchè nelle comparse conclusionali ciascuna parte può aggiungere le deduzioni, che meglio stimi opportune a tutela del proprio diritto.

Vi è una seconda questione, cui ha accennato il collega Luzzatto. È una questione

assai dibattuta e delicata, come l'onorevole Luzzatto sa, quella se convenga stabilire come obbligatorio, ovvero semplicemente facoltativo, il deposito dei documenti. È una questione che è stata dibattuta nel Congresso di Firenze con una relazione ampia e profonda fatta da un illustre procedurista, il Mortara; e per parte mia, poichè non presumo di aver fatto opera perfetta, dichiaro fin da ora che esaminerò la questione d'accordo con la Commissione per discuterne quando saremo agli articoli.

Due altri punti hanno altresì richiamata l'attenzione degli oratori che hanno preso parte a questa discussione; quello relativo ai differimenti che sarebbero concessi dal solo presidente, e quello relativo alla nomina del relatore. Credo per verità che questi due preceetti (dei quali non a me spetta il merito, anzi il merito del primo spetta al mio predecessore onorevole Bonasi) semplificheranno grandemente l'amministrazione della giustizia.

Chiunque abbia pratica delle aule dei tribunali ha visto sovente una Corte d'appello, composta di cinque magistrati, a cui d'ordinario si aggiunge un supplente, obbligata a stare per qualche ora ad ascoltare un ruolo interminabile, con perdita di tempo e con noia dei magistrati e degli avvocati. Ora non è sufficiente che questa chiama delle cause, che si potrebbe fare anche dinanzi al cancelliere, sia fatta innanzi al presidente, cosicchè i magistrati intervengano soltanto nel momento, in cui comincia la discussione delle cause?

E non è un grande vantaggio, onorevoli colleghi, che in ogni causa, quando le parti lo domandino, sia nominato un relatore, il quale avrà il debito di esporre i fatti della causa, per guisa che le parti abbiano modo di poter rettificare le inesattezze, nelle quali il giudice fosse incorso, di accorgersi che egli non abbia esaminato un documento e di metterlo sull'avviso; e si educi così questa nostra magistratura a parlare in pubblico e render conto di quello che fa? Io credo che sia un grande progresso civile questo, che ciascuno assuma la responsabilità delle sue azioni.

Stima la Camera che queste modeste innovazioni meritino la sua approvazione? Io voglio sperare che sì. Se poi qualche modificazione converrà introdurre nel disegno di legge, io sono disposto ad esaminare ed

accettare tutti quegli emendamenti che riuscirebbero a migliorarlo.

Un'ultima cosa, sulla quale mi preme di richiamare l'attenzione della Camera, è questa. Il progetto ammette largamente la citazione per biglietto; è questa una innovazione, che, anche dal punto di vista fiscale, è molto utile e che semplifica di gran lunga i giudizi; è una innovazione che allarga, per così dire, il campo che il Codice di procedura civile oggi stabilisce alla citazione per biglietto. E l'allarga tanto più, in quanto risolve una vecchia questione, che riguarda l'ammissione dei mezzi probatorii, di cui in tema di procedimento sommario non si è preoccupato il Codice del 1865. Perchè questo Codice è senza dubbio (ed io non sono in ciò d'accordo con qualche oratore) uno dei maggiori lavori legislativi, che abbia compiuto l'Italia, che ha riscosso l'ammirazione del mondo civile. Ora il Codice del 1865 è stato mosso da questo concetto: che, cioè, si doversero distinguere le così dette *probationes probatae*, per adoperare il linguaggio classico dei glossatori, dalle *probationes probandae*. E il legislatore del 1865 ha avuto in mente che nel procedimento sommario si trattasse appunto di apprezzare le *probationes probatae*, cioè le prove già precostituite, senza occuparsi delle *probationes probandae*, cioè dei mezzi istruttori, i quali era necessario che si svolgessero nelle liti con procedimento formale. Donde è nata la questione, se, quando si trattava dell'ammissione dei mezzi di prova per l'istruttoria della causa, bisognasse nel procedimento sommario ricorrere in ogni caso al Collegio per l'ammissione. Ora il progetto provvede a questo, ammettendo la procedura incidentale, ed allargando, anche sotto questo rispetto, il campo della citazione per biglietto.

La Camera intende (e finisco subito perchè non voglio più a lungo tediare) che, dopo ciò, non posso acconsentire in nessuna delle sospensive, che sono state presentate. Non posso consentire nella sospensiva proposta, sebbene non in modo formale, dal collega Corrado, il quale diceva, che questo progetto investe tutto il Codice di procedura civile e che quindi bisognava rimandare ogni deliberazione a quando si tratterà di riformare tutto il Codice di procedura civile. Questo significherebbe rimandare la riforma alle calende greche, significherebbe non farne più nulla (Interruzione del deputato Corrado). E noti l'ono-

revole Corrado, che a torto egli ha voluto trarre argomento dagli studi che si stanno facendo a proposito del Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura civile non ha bisogno di emendamenti così sostanziali, come quelli che sono necessari nel codice di procedura. Il Codice di procedura civile, ha bisogno soltanto di due emendamenti fondamentali: la riforma del procedimento sommario e la riforma delle espropriazioni. Ed io mi propongo fra non molto di presentare alla Camera un disegno di legge per riformare la procedura delle espropriazioni: in tutto il resto il Codice di procedura civile è uno dei migliori che abbia l'Europa. Invece il Codice di procedura penale, onorevole Corrado, non risponde più al Codice penale nuovo, di guisa che è indispensabile di venire ad una riforma veramente fondamentale di esso.

Non posso poi neppure consentire nell'opinione espressa dagli onorevoli colleghi Di Stefano e Sinibaldi, i quali propongono la sospensiva per altre ragioni.

L'onorevole Sinibaldi la propone, fra l'altre, per queste ragioni: la Camera, egli dice, non è atta a legiferare in materia di codici: essa ha sempre proceduto, approvando o respingendo nel suo complesso un progetto fatto da una Commissione di tecnici e non ha mai osato introdurre alcuna modificazione. In verità io potrei contestare con molti esempi l'affermazione dell'onorevole Sinibaldi. Non sono disposto per conto mio (e sono sicuro che i colleghi miei non sieno disposti neppure per conto loro) ad ammettere questa teoria dell'onorevole Sinibaldi; l'incapacità, cioè, della Camera a legiferare in materia di Codici. Comprendo bene che tutto un Codice non possa essere discusso articolo per articolo dalla Camera, conservando, nel corso di tutta una lunga discussione, quell'uniformità di principi e quella unità di intenti che è necessaria perchè un sistema armonico avvivi tutta la legislazione. Ma non ammetto, onorevoli colleghi, che la Camera non possa esaminare una riforma particolare di 15 articoli, la quale tende ad eliminare alcuni difetti della procedura civile.

Del resto, onorevole Sinibaldi, Ella chiede una Commissione di tecnici. Ed io chiedo a Lei: quale Commissione di tecnici può mai avere l'autorità di ventotto ministri che hanno proposto codesta riforma? Quale Commissione di tecnici più autorevole va Ella cercando,

se, dopo trentadue anni, tre Commissioni della Camera hanno esaminato questo disegno di legge? Quale Commissione vuole Ella che abbia maggiore autorità del Senato del Regno che ha esaminato questo disegno di legge, e di tanti uomini eminenti, di tanti Congressi, di tanti Consigli professionali, di tanti autori che di questa riforma si sono occupati? Io non credo per verità che Ella abbia ragione di pensare che questo disegno di legge non sia maturo dopo che tanti studî si sono fatti su questo argomento. Epperò debbo pregare la Camera di voler respingere le sospensive proposte, perchè, ripeto, non posso ammettere che dopo ventotto disegni di legge presentati e trentadue anni di studio si dica che la questione non sia matura e convenga ancora rimandarla all'esame di una Commissione.

Certamente questo disegno di legge è nato sotto una cattiva stella; ma io voglio augurarmi che questa sera la cattiva stella tramonti e che la Camera deliberi di passare alla discussione degli articoli. (*Vive approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Pochissime parole. La Commissione consente nella preghiera fatta dall'onorevole ministro alla Camera, che cioè essa non approvi la proposta di sospensiva.

La Commissione è convinta, che il disegno di legge risponda ad un vero ed urgente bisogno; si tratta di rendere legge quello che in molti casi ed in molti luoghi è pratica, ma pratica che varia da Tribunale a Tribunale, da Corte a Corte. Che direbbero infatti gli onorevoli colleghi, i quali si dolgono che questo disegno di legge non ammetta per regola che cinque differimenti di fronte alla legislazione attuale, in vigenza della quale il primo presidente della Corte d'appello di Milano ha potuto *de jure* ordinare la cancellazione dal ruolo di tutte le cause dopo tre soli rinvii? Se dunque con la legge attuale sono possibili codeste discordanze, bisogna ammettere che il presente disegno di legge viene a porre un freno a tutti gli inconvenienti e danni che possono occorrere in proposito, ed alle discordanze che vi sono tra magistrato e magistrato. Il disegno di legge in sostanza mantiene al procedimento sommario il pregio della celerità, e provvede indubbiamente ed in modo efficace, a tutelare

le parti dalle sorprese, imperocchè se i colleghi ricordano la disposizione specifica in forza della quale i documenti che una parte produce, e non solo i documenti, ma anche le deduzioni probatorie (ed in ciò rispondo anche all'onorevole Vigna) debbono essere comunicati e scambiati prima dell'udienza, nessuna delle parti può dolersi di essere all'udienza sorpresa da documenti e da prove che la controparte abbia invocati; perchè col temperamento del deposito dei documenti, (di che si può discutere per l'obbligatorietà o per la facoltatività), con la nomina del relatore, con la disposizione che stabilisce che in questi casi debbano essere depositate preventivamente le comparse conclusionali e le deduzioni a noi pare in questa condizione di cose che il disegno di legge risponda a queste esigenze della giustizia; e però io, senz'altro, a nome della Commissione, dichiaro di associarmi alla domanda dell'onorevole ministro perchè la Camera respinga la sospensiva.

**Presidente.** Veniamo ai voti. L'onorevole Di Stefano insiste nella sua proposta sospensiva?

**Di Stefano.** Insisto.

**Presidente.** Allora ne darò lettura.

« La Camera, considerando che il presente disegno di riforma del procedimento sommario, pur contenendo utili innovazioni suggerite dai principî e dalla pratica, non raggiunge i due intenti, che il legislatore deve prefiggersi nell'attuare la detta riforma senza snaturare l'indole del procedimento, cioè:

a) la massima celerità possibile;

b) la garanzia delle parti contendenti dalle insidie e dalle sorprese;

rimette il disegno di legge alla Commissione, la quale, nel più breve termine possibile, dovrà proporre le innovazioni necessarie per eliminare gli inconvenienti del presente disegno di legge e raggiungere i detti intenti, senza di che la riforma progettata fallirebbe al suo scopo.

Firmati: « Di Stefano, Sinibaldi Orlando, Bonanno, Carboni-Boj, Fornari, Castiglioni, Carratti, Arconati, Olivieri, Guerici, Vigna, Lollini, Sorani, Mantica. »

Metto a partito questa proposta, che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di non poter accettare.

(Non è approvata).

Rimetteremo a domani il seguito di questa discussione.

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione ed interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Radice, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda prendere verso il prefetto di Genova, il quale con proditorio scioglimento della Camera del lavoro, da nessuna ragione d'ordine pubblico o d'ambiente giustificabile, gettava le masse operaie, offese nel loro sentimento civile, in una grave agitazione provocandone l'astensione dal lavoro, con danno incalcolabile del commercio e dell'intera città.

« Gustavo Chiesi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno intorno alle violenze del Governo contro le organizzazioni operaie in Genova e vicinanze.

« Turati. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere come intenda efficacemente provvedere ad una migliore organizzazione della pubblica sicurezza nella provincia di Grosseto, e specie presso Scansano, luogo più turbato dai malviventi.

« Sorani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere a quali disposizioni di legge il Governo abbia attinta la facoltà di impedire che esso sottoscritto parlasse il 30 dicembre 1900 nella piazza Vittorio Emanuele di Civitavecchia in favore della candidatura politica di Guido Podrecca.

« Lollini. ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi sul fatto del mancato approdo, la mattina e per tutta la giornata del 29 dicembre ultimo, del piroscafo postale a Golfo Aranci, e sui provvedimenti che indono adottare perchè un simile inconveniente che troppo spesso si verifica con danno della puntualità delle comunicazioni postali e del commercio, non abbia a ripetersi.

« Pala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che determinarono l'improvviso trasloco dalla Prefettura di Pisa ad altra sede, del segretario avvocato Costa, mentre stava compiendo con lode universale una importante missione come Regio Commissario presso l'Amministrazione dell'Opera del Duomo di Pisa.

« Emilio Bianchi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che hanno determinato il prefetto di Mantova a negare l'iscrizione fra i soci del tiro a segno in Bozzolo al sindaco, a vari consiglieri e ad altre rispettabili persone.

« Albertoni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul divieto opposto dal questore all'affissione del manifesto della Società operaia di Bologna, per commemorare il 40° anno di sua fondazione.

« Alfonso Marescalchi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per sapere la data ed il numero della legge sanzionante la obbligatorietà del voto politico, in base alla quale i funzionari di polizia, come avvenne anche testè in Milano, sciolgono le adunanze nelle quali viene raccomandata l'astensione dalle urne.

« Turati. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro per sapere quali provvedimenti intende prendere, perchè i buoni di cassa da una e due lire, i quali tra

non molto cesseranno di aver corso legale, vengano ritirati dalla circolazione col minor danno possibile dei detentori degli stessi buoni.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per conoscere le ragioni, che hanno indotto i capi della Corte d'appello di Catanzaro a ritardare tuttora la trattazione della causa contro il dottor Arrigo Giuseppe rinviato fin dal 2 agosto 1900 al giudizio della Corte d'assise di Reggio Calabria.

« Pelle. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere con quali mezzi ha cercato di tutelare i nostri connazionali contro le efferatezze, perpetrate dalla soldatesca austriaca a Trento.

« Succi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere perchè, dopo un anno dall'approvazione della legge sui prestiti ai Comuni per le opere di igiene, non è ancora stato pubblicato il regolamento per l'esecuzione di quella legge, ritardando così il progresso igienico di molti Comuni.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per sapere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere per ovviare ai gravi danni che deriveranno alla pesca della trota nel Lario in seguito alla costruzione della diga sull'Adda al ponte del Desco.

« Gavazzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere quale valore hanno le notizie pubblicate da vari giornali, che un membro del Governo ha cercato d'intralciare l'opera della Commissione d'inchiesta per la città di Napoli.

« Capece-Minutolo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sa-

pere se egli intenda finalmente costringere le Società ferroviarie ad allacciare il servizio della Stazione marittima di Napoli con la Stazione centrale e a compiere sulle calate del Porto i binari indispensabili al movimento commerciale; opere necessarie a rendere non infruttuose le ingenti somme già spese dallo Stato.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se e in quale modo voglia definitivamente regolare il poco decente servizio postale nella Stazione marittima di Napoli, dove pare tutto si voglia fare per allontanare le grandi compagnie transoceaniche, che sono vita del commercio napoletano.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui casi di tetano difterico verificatisi a Valdobbiadene ed altrove.

« Mel. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se intenda revocare l'articolo 3, lettera e) del regolamento sulla sofisticazione dei vini, il quale contiene una disposizione esiziale per l'esportazione, oltre l'Oceano, dei vini piemontesi spumanti, e contraria allo spirito della legge sulla sofisticazione dei vini.

« Vigna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti dolorosi verificatisi nell'Istituto siero-terapico di Milano, per conoscere quali provvedimenti ha preso per tutelare con maggiore efficacia la pubblica salute.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno perchè non ha ancora pubblicato il regolamento per l'esecuzione della legge sui sieri.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere a



quali criterii si appoggia l'Amministrazione finanziaria della Liguria per negare ai parroci il rimborso delle tasse di *manomorta* e di *usufrutto* indebitamente dall'Erario percolte, e che dovrebbero essere restituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1899 e della normale ministeriale 107 come lo furono in altre provincie del Regno.

« Fiamberti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina per sapere come intenda dare pratica esecuzione al Regio Decreto 22 novembre 1900 che modifica la classificazione degli operai borghesi dei Regi arsenali marittimi e stabilisce norme transitorie per il passaggio dal sistema delle promozioni sulla base dell'aumento di mercede di 25 centesimi da una classe all'altra a quello nuovamente introdotto sulla base dell'aumento di 50 centesimi.

« Tecchio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda ripresentare alla Camera il disegno di legge caduto in seguito alla chiusura della Sessione, per lo sviluppo del traffico sulle ferrovie della compagnia reale sarda.

« Brunicardi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, per conoscere se, in presenza dei gravissimi fatti, consecutivi ad iniezioni di un siero antidifterico, non creda avvisare di urgenza alla necessità di avocare nuovamente allo Stato la composizione dei sieri terapeutici.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se è vero che, insieme al vestiario, si distribuisca ai nostri soldati uno scapolare colla immagine della Madonna.

« Socci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che determinarono lo scioglimento della Camera del lavoro a Genova.

« Fasce. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno per sapere, se, dopo quanto

è di recente avvenuto a Milano, non intende procedere subito al controllo di Stato dei vaccini e dei sieri, secondo una recente legge.

« Celli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa l'azione del Regio Ispettore generale di sanità venuto a Milano per una ispezione all'Istituto sieroterapico di Milano.

« De Cristoforis. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per sapere se e quando intenda provvedere alla sistemazione definitiva dei lavoratori scritturali d'artiglieria e genio da molto promessa.

« Monti-Guarnieri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se intenda presentare il progetto di riforma degli uffici del Registro, specialmente nella parte che riguarda le retribuzioni agli impiegati.

« Guerci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se in conformità ai voti degli interessati intenda imporre alle Società ferroviarie l'attivazione del treno direttissimo Milano-Roma, via di Sarzana.

« Olivieri, Guerci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno circa il ritardo che si verifica nella ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Novara.

« Massa. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa i provvedimenti che intenda prendere perchè la ferrovia Novara-Domodossola possa, come deve, funzionare quale principale linea di accesso al traforo del Sempione.

« Massa. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra circa il salario del personale inferiore dell'Accademia Militare di Torino, variante dalle lire 15 alle 25 mensili, come massimo, dopo venticinque anni di servizio e circa la quota-vitto aggiunta a un tal salario che dopo essere stata di lire 1.25 al giorno

fu ridotta a lire 1, poi a 90 centesimi, quindi ad 85 e col 1° luglio 1900 a 65 centesimi.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa il riscaldamento concesso nelle ferrovie ai viaggiatori di prima e di seconda classe e negato ai viaggiatori di terza.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli interni per sapere le ragioni che hanno indotto il prefetto di Ancona, a sciogliere il Circolo giovanile socialista di Iesi.

« C. Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio per conoscere il suo pensiero circa la convenienza di assoggettare la preparazione dei sieri e vaccini terapeutici al diretto controllo dello Stato.

« Rampoldi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere le ragioni per le quali non si confermò nella carica di vice-pretore a Calestano Parma, la persona che, da 36 anni, esercitava quella funzione.

« Guerci, Basetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se crede corretto il contegno del prefetto d'Arezzo che nel 30 dello scorso dicembre assistè ad un banchetto nel quale fu inviato un telegramma al pontefice.

« Succi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda provvedere alla istituzione di un nuovo Liceo nella città di Torino, dimostrato indispensabile ormai dal numero degli allievi e da necessità di ordine didattico e disciplinare.

« E. Daneo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli esteri sulle nuove condizioni fatte alla esportazione dei nostri vini dalla legge sulla riforma dell'imposta sulle bevande in Francia.

« Ottavi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se di fronte al fatto che oggidì o per l'umidità o per altra causa, assai difficilmente i compratori del sale dalle rivendite hanno il giusto peso, non creda opportuno di adottare il sistema adottato per il tabacco, e così che l'amministrazione abbia a porre in vendita nelle rivendite pacchi da essa preparati del peso di 500 grammi oppure di un chilogramma.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Bergamasco, Farinet. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende di assumere per riparare alle continue mancate coincidenze del treno diretto, proveniente dalle Puglie, alla stazione di Caserta.

« De Nicolò, Nocito, De Cesare, Personè, Materi, De Bellis, Chimenti, Vischi, De Amicis, Vallone, Pansini, Calderoni, Codacci-Pisanelli, Laudisi, Spagnoletti, Vollaro De Lieto. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere i motivi che vietano di aprire agli studi universitari l'Istituto di clinica psichiatrica in Pavia.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno per sapere se in seguito alle sentenze di assoluzione pronunziate dai vari ordini della magistratura giudicante in contumacia dai tribunali di guerra del 1898; in seguito alla votazione odierna della Camera che negava l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Rondani, colpito da sentenza di condanna in contumacia del tribunale di guerra di Milano; se riconosce la responsabilità di quei funzionari di pubblica sicurezza nelle cui denunce, non sorrette da prova alcuna furono pronunziate le sentenze che colpirono e danneggiarono tanti cittadini e quali provvedimenti intenda prendere contro quegli agenti e funzionari che specialmente in Milano con le loro denunce provocarono le annullate sentenze.

« Chiesi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo per sapere se esso assuma la re-

sponsabilità del Decreto con cui il prefetto di Genova sciogliendo la Camera del lavoro e le Leghe di miglioramento appena chiusa la Camera dei Deputati mostrò la intenzione di eludere il controllo della Rappresentanza Nazionale per violare impunemente il diritto di associazione in migliaia di lavoratori facendosi eccitatore dell'odio di classe a servizio di pochi capitalisti;

e per sapere se gli atti di resipiscenza a cui il Governo si indusse di fronte alla resistenza operaia sieno da considerare come il riconoscimento leale e senza riserve del diritto di organizzazione proletaria.

« Bissolati. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'interno circa la condotta del Governo nel recente conflitto con la Camera del lavoro di Genova; e desiderano di conoscere quali provvedimenti voglia prendere per evitare che nell'avvenire cause estranee alle contestazioni fra capitale e lavoro possano arrestare improvvisamente il movimento commerciale del porto di Genova.

« Imperiale, Fasce. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno circa la condotta del prefetto Garroni relativamente al Decreto di scioglimento della Camera del lavoro di Genova e di alcune Società operaie liguri.

« Carlo Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia sulle responsabilità derivanti dalla sentenza emessa dal Tribunale correzionale di Roma nel processo Codronchi-De Felice.

« Carlo Del Balzo. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo sulla politica italiana in Cina, sulle relazioni commerciali fra l'Italia e l'Oriente asiatico e sugli urgenti provvedimenti per garantirle e svilupparle.

« De Marinis. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno circa i fatti gravissimi di corruzione e di violenza che hanno accompagnato le elezioni del IV Collegio di Palermo.

« Pantano. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, per apprendere se ad evitare equivoci non intenda, nell'interesse della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai che essa sola debba intitolarsi « Cassa Nazionale » essendo fondata per legge dello Stato.

« Cottafavi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere se e quando intenda presentare alla Camera i documenti che dimostrino:

1° quale sia stata la politica italiana in rapporto all'Etiopia dal 1896 in poi;

2° quale la politica dell'Italia in Cina.

« Fracassi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e della marina, per sapere quali provvedimenti intendano di prendere dopo i fatti noti al Governo, per garantire la sicurezza, continuamente minacciata, dei passeggeri sui vapori delle Società di Navigazione del golfo di Napoli.

« De Martino. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della istruzione pubblica sulle ragioni per le quali è stata negata ai laureandi, che non abbiano sostenuto in entrambe le sessioni l'esame in qualche materia, la facoltà di potersi ad esso presentare prima dell'esame di laurea.

« Manna. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per sapere se dopo avere lodevolmente provveduto contro gli abusi della libera docenza non intenda d'altro canto salvaguardarne il normale funzionamento togliendo gli ostacoli burocratici che ritardano di parecchi mesi la apertura dei corsi liberi.

« Gatti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sul contegno del prefetto di Genova il quale, senza ragione alcuna, non permette la ricostituzione della Società di mutuo soccorso *Dio e Umanità* di Voltri sciolta

nel maggio 1898 e prosciolta dalla Camera di Consiglio di Genova per inesistenza di reato.

« Chiesa Pietro. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze in ordine all'azione del Governo relativamente alle questioni territoriali tra i comuni di Bronte e Cesarò.

« Vagliasindi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia circa l'esito costantemente sfavorevole delle ripetute cause intentate dal torinese Giuseppe Busso per aver ragione d'un arbitrio commesso ai suoi danni dalla Reale Società orto-agricola del Piemonte.

« Morgari. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sullo scioglimento della Camera di commercio di Genova.

« N. Fulci. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere le ragioni che lo indussero a sciogliere la Camera del lavoro di Genova.

« Casciani. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sullo sciopero di Genova.

« De Nava »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli interni sugli ultimi avvenimenti di Genova, relativi allo scioglimento della Camera di lavoro.

« Cavagnari. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. (*Segni d'attenzione*).

**Saracco, presidente del Consiglio.** Vorrei rispondere ad un'interrogazione, che venne rivolta al ministro dell'interno, circa la inframmettenza di un ministro del Re, che mira ad intralciare l'opera della Commissione d'inchiesta di Napoli. Questa interrogazione fu presentata dal deputato Capece Minutolo, il quale non so se sia presente.

*Voci.* Non è presente.

**Saracco, presidente del Consiglio.** Se non è

presente, la Camera mi permetterà tuttavia che io dica che non posso consentire e lasciare che rimanga senza una risposta immediata un'accusa così grave, formulata da un deputato contro i ministri del Re. (*Bene!*)

E la mia risposta si compendia in una protesta formale contro la asserzione, o supposizione che dir si voglia, altrettanto ingiuriosa quanto assurda, che i ministri del Re, o alcuni di essi, cerchino di incagliare l'opera di quella Commissione, che essi hanno creata (*Bravo!*) con il fine appunto che si giunga a conoscere la verità, tutta la verità sulle cose di Napoli e di quella Provincia. Respingo sdegnosamente la bassa accusa; e quando sarà presente l'onorevole deputato, che, senza volerlo sicuramente l'ha raccolta e ne ha fatto oggetto d'interrogazione, risponderò più ampiamente, se occorrerà. Ma la Camera intende che io dovevo affrettarmi a smentire l'ingiurioso sospetto, e non potevo lasciare, fosse pure per un istante, che le dicerie corse si diffondessero in paese, senza una contemporanea smentita (*Benissimo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Da parecchie parti della Camera sono state presentate interrogazioni, per avere dal Governo notizie intorno ai casi d'infezione tetanica, che si sono avuti in conseguenza di iniezioni sieroterapiche fatte per combattere la difterite.

Poichè questi fatti dolorosi hanno allarmato vivamente il Paese, credo obbligo del Governo di non frapporre indugio nel rispondere, sia perchè si conosca la verità, tutta la verità, ma scevra di esagerazioni, sia per esporre anche l'opera, che il Governo ha spiegata in questa dolorosa contingenza. La scoperta della cura sieroterapica è una vittoria della scienza, e gli effetti ottenuti, come tutti sanno, sono di avere migliorato notevolmente le condizioni della salute pubblica, specialmente nei riguardi della difterite, che mieteva, e miete purtroppo ancora, tante vittime in Italia.

Il 29 dicembre, pervenne al Ministero telegrafico avviso che erano avvenuti in provincia di Treviso quattro casi di tetano, che si ritenevano conseguenza di iniezioni sieroterapiche, fatte col siero avuto dall'Istituto di Milano. Ora, poichè questo fatto meritava di

essere immediatamente accertato, si è ordinato telegraficamente a quel prefetto di procedere, col mezzo del medico provinciale, a tutte quelle investigazioni, che la scienza indicava come necessarie, per poter determinare a qual causa potesse imputarsi questo fatto gravissimo, che era assolutamente nuovo in questo metodo di cura.

E poichè le informazioni avute non valevano a mettere in chiaro le cose, nè poteva ritrarsene la certezza che il pericolo che fatti simili potessero ripetersi fosse escluso, senza perdita di tempo, il 3 gennaio, il ministro mandò a Milano l'ispettore generale della sanità pubblica il professore Santoliquido, affinché provvedesse a tutte le investigazioni scientifiche necessarie ed indicasse quali provvedimenti fossero del caso.

E qui mi giova ricordare che l'Istituto sieroterapico di Milano che, come dissi, era quello, che aveva fornito il siero usato, funziona fino dal 1896, fu eretto in ente morale, e fornisce ormai circa cinquantamila dosi curative all'anno, cioè provvede i tre quarti delle dosi necessarie per i bisogni di tutto il Regno.

E questo istituto, che è dunque istituto di primissimo ordine, funzionava con tre ordini di garanzie: quella che proviene dalla competenza dei chiari tecnici preposti alla sua direzione; quella che deriva dalla vigilanza che deve esercitare l'ufficiale sanitario in virtù dell'articolo 53 della legge di sanità pubblica; e finalmente la terza e la maggiore, data dalla sorveglianza diretta dal municipio di Milano, il quale, per una convenzione intervenuta con l'istituto stesso sino dai primi tempi della sua istituzione, aveva chiuso l'istituto sieroterapico comunale, stipulando che l'istituto sieroterapico industriale avrebbe fornito tutto il siero occorrente per curare i malati poveri di Milano ed avrebbe funzionato sotto la vigilanza dell'ufficio municipale di igiene.

Queste notizie mi è parso necessario di porgere perchè la Camera ritragga il convincimento che questo istituto, il quale esercita così larghe funzioni nel servizio sanitario pubblico era costituito ed esercitato in modo da presentare al Governo ogni possibile mallevoria. (*Commenti*).

Accertato dal nostro ispettore generale, in seguito ai preliminari rilievi, che questo inquinamento si doveva ad una serie di prepa-

rati, che era stata allestita il 24 novembre, il giorno 7, prima ancora, cioè, che nessun altro caso di infezione tetanica fosse denunciato, il nostro ispettore generale, d'accordo con le autorità di Milano, diramò alle settanta persone alle quali in tutta Italia erano state spedite le trecento boccette di quella preparazione, avviso telegrafico che fosse sospeso l'uso di quel preparato, anzi che tutte le boccette ancora non aperte fossero ritornate a Milano.

Soltanto il giorno 10, cioè tre giorni dopo la spedizione di codesto telegramma, si ebbe notizia di altri sei casi di infezione tetanica, che si erano purtroppo verificati, e cioè quattro nella provincia di Novara e due nella provincia di Bergamo. Ed allora il Governo, preoccupato dal fatto che le preliminari notizie non potevano dare mezzo di accertare se soltanto alla preparazione riconosciuta infetta dal 24 novembre o ad altre preparazioni fosse da attribuirsi l'infezione, ordinò immediatamente che in tutto il Regno fosse sospesa la vendita, la distribuzione e l'uso dei preparati dell'Istituto sieroterapico di Milano, telegrafando ai prefetti perchè dessero di ciò immediato avviso ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari, agli ospedali ed ai sindaci.

Dopo quel giorno altri casi furono denunciati, distribuiti da Novara a Palermo in nove Province, ma in complesso questi casi non furono che trentuno con tredici morti. Quindi, per quanto sempre grave, gravissimo e doloroso, il fatto, nel suo complesso, non è però tale da giustificare il grande allarme che ha destato in paese; in quanto che tutta la Camera e parecchi fra gli onorevoli interroganti, per la loro speciale competenza, meglio di me sanno che queste preparazioni sono usate larghissimamente, in particolar modo in questi mesi nei quali la difterite disgraziatamente suole più che in altri mesi inferire.

Basti dire che dal 24 novembre alla fine di dicembre l'Istituto di Milano ha spedito nei diversi Comuni d'Italia 7,939 dosi e che si è potuto accertare che, meno che per uno pel quale non fu ancora possibile raccogliere esatte notizie, tutti i trentuno casi sono imputabili alla preparazione del 24 novembre e tutti, meno uno, ad iniezioni fatte prima del 7 gennaio, giorno in cui si è ordinato il ritiro di tutte le dosi non ancora usate della preparazione del 24 novembre.

In questi giorni l'autorità amministrativa sta eseguendo una inchiesta larghissima per accertare le eventuali responsabilità; ed anche l'autorità giudiziaria sta, come è debito suo, attingendo dovunque notizie. E a questo punto comprenderà la Camera che debbo per oggi arrestarmi, mentre non posso oggi predire quali saranno i risultati di questa duplice inchiesta. Quali però essi siano, trarrà da essi il Governo regola per la sua futura condotta.

Debbo però ricordare che proprio in questi giorni il Consiglio superiore di sanità è adunato per discutere, fra altro, il regolamento, che deve concretare le norme per la preparazione, la distribuzione, l'uso dei sieri. E nessuno può dubitare che dai tristissimi accidenti verificatisi questo scientifico consenso trarrà argomento per stabilire quei provvedimenti rigorosi che possono essere necessari.

Con tale regolamento, che spero fra pochi giorni potrà essere compiuto, rimarranno soddisfatti i desideri manifestati da parecchi oratori competenti in questa materia, che hanno più volte lamentato la mancanza di tale regolamento, sollecitando il Governo a pubblicarlo.

Per ciò che ha attinenza col servizio pubblico, il Governo ha provveduto frattanto perchè il siero occorrente non abbia a mancare, provvedendo perchè sia fornito dagli Istituti di Pavia e di Torino, che sono gli Istituti nazionali che offrono tutte le garanzie possibili, facendolo pervenire dall'estero, dagli Istituti sieroterapici di Parigi (Roux), di Berlino (Bering) e di Berna (Istituto svizzero).

Io credo che per le informazioni esatte e complete, che ho avuto l'onore di esporre, la Camera e gli onorevoli interroganti saranno persuasi che il Governo ha fatto e sta facendo tutto quello che è debito suo, e che il grave inconveniente deve essere ridotto a proporzioni molto minori di quelle, che l'allarme che si è destato in Paese vorrebbe attribuirgli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** Mi preme anzitutto di far sapere alla Camera che la mia interrogazione è stata determinata dal fatto che i primi casi di tetano, con esito letale, in seguito ad iniezione di siero antidifterico, proveniente dallo sta-

bilimento sieroterapico del Belfanti di Milano, esclusa qualsiasi altra causa o concausa, sono pur troppo avvenuti a Valdobbiadene, parte eletta del collegio di Vittorio, che io ho l'onore di rappresentare; casi che poi si sono verificati anche a Prato Sesia, a Bergamo ed in altre località nel numero di 31, come ha testè accennato l'onorevole sottosegretario di Stato.

Questo dico per giustificare il mio intervento nella questione, perchè io, scientificamente profano alla questione medesima e professante la dottrina del *tractant fabrilis fabri*, non vorrei essere tacciato di presunzione per aver sollevata una questione estranea alla mia competenza, la quale meglio che da me avrebbe potuto essere sollevata e trattata dai valorosi medici colleghi che hanno presentato dopo di me eguali interrogazioni su questo argomento.

Quindi lasciando alla competenza tecnica di questi onorevoli colleghi di trattare a fondo la questione e di svolgere scientificamente, se crederanno, le loro ragioni in appoggio ai provvedimenti che fossero indicati per tutelare la salute pubblica contro il ripetersi di simili danni, io mi limiterò semplicemente ad esortare il Governo a studiare seriamente questo grave argomento e a dar opera pronta ed efficace affinchè casi simili non abbiano più a verificarsi, giacchè l'allarme destatosi nel paese per l'inquinamento del siero antidifterico è tale che non potrà in breve tempo essere eliminato.

Io, lo ripeto, mi guarderò dallo indicare i provvedimenti che il Governo debba adottare; io quindi non dirò se esso debba soltanto adottare un controllo più rigoroso, più severo, più assiduo di quello che sia stato esercitato finora, e se con ciò possa essere rimosso il pericolo di nuove iatture; ma però non posso astenermi dal chiedergli se esso non intenda di avocare a sè la preparazione di questi sieri, come medici illustri hanno opinato, anzichè abbandonarne la fabbricazione alla speculazione privata, che non sempre può dare quelle garanzie che offrirebbe l'azione diretta governativa.

Con queste osservazioni io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro che i provvedimenti presi e quelli altri che debbono prendersi possano preservare il paese da nuove dolorose sorprese come quelle che lo

hanno contristato in questi giorni. La incolumità della pubblica salute impone rimedi energici ed efficaci. Ed il Governo deve provvedere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

**Casciani.** L'onorevole sotto-segretario di Stato non può certamente aspettarsi che mi dichiaro soddisfatto.

Io chiedevo al ministro dell'interno quali provvedimenti avesse preso o volesse prendere in avvenire per impedire il ripetersi dei fatti accaduti nell'istituto sieroterapico di Milano; l'onorevole sotto-segretario, invece, ha annunciato che il Consiglio superiore di sanità sta compilando il regolamento, nel quale saranno (ed io me lo auguro) disposizioni valevoli ad impedire che si rinnovino fatti così dolorosi. Non posso quindi dichiararmi soddisfatto finchè non conosca le disposizioni di questo regolamento; perchè non posso sapere fin da oggi se tali disposizioni saranno veramente atte a rimuovere ogni pericolo per l'avvenire, per quanto mi dia garanzia che esse saranno tali l'autorità dei componenti il Consiglio superiore di sanità.

Non posso però omettere dal far considerare all'onorevole sotto-segretario di Stato che qui si tratta di una questione di principio, sulla quale bisogna che la Camera prenda finalmente una decisione.

Ricordo che, quando fu presentato il disegno di legge sui sieri e sui vaccini, i deputati medici concordemente chiesero il controllo obbligatorio da parte dello Stato; la Commissione, per ottenere il massimo effetto con le più lievi modificazioni, si limitò ad emendare l'articolo secondo nel senso di rendere obbligatorio il controllo governativo, invece di lasciarlo facoltativo; ma il Governo, è doloroso il ricordarlo, non volle accogliere tale criterio. Non voglio dire che, se il nostro emendamento fosse stato accolto, i fatti odierni non sarebbero accaduti; perchè è difficile con una legge e con un regolamento prevedere tutte le accidentalità di laboratorio e tutte le negligenze, specialmente quando, come nel caso presente, la più piccola negligenza può portare alterazioni notevoli in prodotti così delicati. Mi permetto però di credere che, se si fosse accettato il criterio del controllo obbligatorio da parte dello Stato, probabilmente si sarebbero risparmiati dolori immeritati a molte famiglie, vittime alla

scienza, ed a prodotti di una sicura efficacia una sfiducia, della quale non sono meritevoli.

Ho presentato una proposta tendente a modificare la legge sui sieri e vaccini nel senso di rendere obbligatorio il controllo dello Stato; con questo mezzo soltanto potremo ottenere che in avvenire si elimini almeno in parte il pericolo del ripetersi di così gravi casi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

**Santini.** Mi associo completamente alle osservazioni dell'egregio collega Casciani. L'onorevole sotto-segretario di Stato comprenderà che, avendo io formulato l'interrogazione nel senso di chiedere al Governo se, in presenza dei gravi fatti avvenuti, intenda avocare novellamente a sè la fabbricazione dei sieri, non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta, quando egli al riguardo non ha potuto darmi spiegazioni esaurienti. Attenderò dunque con fiducia il responso del Consiglio superiore di sanità, augurandomi che sia tale da sancire quel controllo obbligatorio sui sieri da parte dello Stato, che è stato invocato dall'onorevole Casciani.

Debbo ora dire come io mi dolga che nei tempi passati i laboratori per la preparazione dei sieri, che erano in potere dello Stato, siano stati aboliti. Non è questa la prima volta che ho l'onore di portare alla Camera siffatta gravissima questione. Da tempo prevedi, ed era facile previsione, i gravi danni, che da quella inconsulta abolizione sarebbero derivati alla salute pubblica: ora, senza fare recriminazioni nè su cose, nè su persone, mi giova augurarmi, in presenza di fatti così gravi, che il Governo voglia studiare accuratamente se non sia il caso di avocare nuovamente a sè la fabbricazione dei sieri, poichè sono convinto che, ad onta delle migliori volontà degli'istituti privati, il controllo obbligatorio dello Stato sia la maggior garanzia per la salute pubblica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

**Celli.** Ho già altra volta avuto occasione di parlare in questa Camera della questione, che oggi ci occupa. Quello che è avvenuto dà perfettamente ragione a quello che da quattro anni sostengo, la necessità, cioè, del controllo obbligatorio dello Stato per questi prodotti. Perchè ci sono voluti quattro anni per arrivare a questo regolamento, che è

ancora in discussione; ci sono voluti questi casi dolorosi per eccitare alla compilazione di questo regolamento. È questa una pagina dolorosa, sulla quale non voglio rientrare; sono stati bassi interessi privati che hanno impedito che lo Stato esercitasse questo controllo. Ora che queste vittime ci sono state, (non dico per colpa di nessuno, perchè ammetto io pure che si tratti di una disgrazia di laboratorio inevitabile), spero che almeno non si porterà ancora a lungo questo regolamento. La legge è fatta da due anni; ci vogliono due anni per fare un regolamento? Spero dunque che il Governo si deciderà a pubblicare quanto prima questo regolamento e ad eseguire immediatamente questo controllo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi il quale aveva egli pure presentato una interrogazione a questo proposito.

**Rampoldi.** Per quanto possa parere inutile parlare su un argomento, sul quale hanno ora parlato già altri colleghi, tuttavia, poichè io pure aveva domandato di conoscere il pensiero del Governo intorno alla convenienza di un controllo diretto dello Stato sulla preparazione dei sieri e dei vaccini terapeutici, perciò non posso dichiararmi soddisfatto delle risposte date dal sotto-segretario di Stato; inquantochè egli non ha palesato il suo pensiero intorno a ciò, mentre si è limitato a dichiarare che attende ciò che sarà per dire il Consiglio superiore di sanità.

**Romanin-Jacur,** *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Ho detto che ci sono due inchieste in corso.

**Rampoldi.** Io desidero sapere, invece, quale è il concetto preciso del Governo intorno al controllo scientifico della preparazione dei vaccini e sieri, ciò che è affatto indipendente dalle due inchieste.

Quindi mi riservo di dichiararmi soddisfatto quando avrò conoscenza dell'atteso Regolamento.

**Romanin-Jacur,** *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Romanin-Jacur,** *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Debbo far notare agli onorevoli miei colleghi che io ho detto che ci sono due inchieste in corso, la amministrativa e la giudiziaria. Poi ho avvertito che proprio in questi giorni sta davanti al Consiglio su-

periore di sanità il regolamento per la preparazione, la distribuzione e l'uso dei sieri. E qui mi cade in acconcio di aprire una parentesi per avvertire l'onorevole Celli che il Consiglio superiore di sanità era convocato per discutere questo regolamento parecchie settimane prima che i dolorosi casi avvenissero. Ho soggiunto ancora che i casi avvenuti daranno argomento al Consiglio superiore di sanità di fare le sue proposte, e formulare anche tutte quelle nuove disposizioni, che riterrà necessario d'introdurre nel regolamento. Quando il Governo avrà compiuto la sua inchiesta, quando l'autorità giudiziaria si sarà pronunciata, quando si avranno le proposte del Consiglio superiore di sanità, il Governo prenderà le sue decisioni sulle quali la Camera, come è suo diritto, potrà discutere ed anche deliberare. (*Benissimo!*)

#### Verificazione di poteri.

**Presidente.** La Giunta delle elezioni mi comunica che nella tornata odierna, sostituendosi all'assemblea dei presidenti del collegio di Sassuolo, ha proclamato eletto l'onorevole deputato Girolamo Colombo Quattrofrati.

La stessa Giunta delle elezioni comunica che nella tornata di oggi ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti:

Sassuolo: Girolamo Colombo-Quattrofrati; Alessandria: Frascara Giuseppe; Civitavecchia: Galluppi Enrico; Cologna Veneta: Pullè Leopoldo; Gemona: Caratti Umberto; Giarre: Perrotta Onofrio; Ravenna 1°: Mirabelli Roberto; Genova 2°: Pellegrini Antonio; Bibbiena: Sanarelli Giuseppe; Chivasso: Miaglia Edoardo.

#### Notizie sulle condizioni di salute di Giuseppe Verdi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesi.

**Chiesi.** Vorrei domandare all'onorevole presidente se abbia qualche comunicazione da fare intorno alle condizioni di salute di Giuseppe Verdi.

**Presidente.** Onorevoli colleghi, interpretando il pensiero della Camera, mi sono dato premura di prendere notizie della salute dell'amato infermo, e queste notizie furono



sempre pubblicate all'ufficio postale della Camera.

Anche oggi ho ricevuto notizie. (*Segni di attenzione*). In questo momento mi è pervenuto un telegramma, col quale ci si annuncia che purtroppo c'è poco da sperare. Il prefetto di Milano, alle ore 16.30, ha telegrafato in questi termini desolanti:

« Da alcune ore condizioni maestro Verdi non lasciano più adito a speranze. (*Senso*).

### Sull'ordine del giorno.

**Fasce.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Fasce.** Poichè vedo presente l'onorevole presidente del Consiglio, gli manifesto vivamente il desiderio che le interpellanze, che sono state presentate circa i fatti di Genova, siano discusse in precedenza a tutte le altre. Si tratta di una questione molto grave, e la Camera non deve essere meno sollecita dell'altro ramo del Parlamento nel prenderne cognizione. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Saracco, presidente del Consiglio.** Vorrei proporre alla Camera che la discussione delle interpellanze ed interrogazioni, che riguardano i fatti dolorosi di Genova, sia rimessa al secondo lunedì prossimo. Però, se alcuno crede che convenga discorrerne prima, sono agli ordini della Camera.

Cosicchè, se, nel prossimo lunedì, si crederà di mettere nell'ordine del giorno lo svolgimento di quelle interpellanze, non ho niente da opporre. Sono così tranquillo del fatto mio, che potrei rispondere anche adesso.

**Presidente.** Onorevole presidente del Consiglio, Ella propone il lunedì prossimo?

**Saracco, presidente del Consiglio.** Se l'interpellante consente che le interpellanze siano rimesse al secondo lunedì, sono a sua disposizione; ma, se volesse insistere che io rispondessi anche prima non mi opporrei. Penso che il secondo lunedì non sia poi tanto lontano, da pretendere che la mia testa sia portata prima, qui, innanzi alla Camera. (*Si ride*). Ma, ripeto, se vogliono parlarne anche prima, parliamone pure.

**Presidente.** Dunque, la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno è che le interpellanze sui fatti di

Genova siano iscritte nell'ordine del giorno pel secondo lunedì. Però egli dichiara che, ove l'onorevole Fasce insista nell'esprimere il desiderio che anche prima queste interpellanze si discutano, è pronto ad arrendersi a questo desiderio.

**Fasce.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Fasce.** Non avevo fatto alcuna proposta; quindi accetto quella messa innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio.

**Presidente.** Rimane, dunque, stabilito che queste interpellanze verranno svolte il 4 febbraio.

Gli onorevoli Casciani e Celli hanno presentato una proposta di legge che sarà mandata agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

**Montagna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Montagna.** Su proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, il 22 novembre, fu rimessa a dopo i bilanci una mozione presentata da me e da altri colleghi sulla trasformazione del sistema tributario. Ora i bilanci sono stati discussi e approvati; epperò mi permetto di domandare all'onorevole presidente del Consiglio quando creda che si debba inscrivere nell'ordine del giorno la discussione di questa mozione.

**Saracco, presidente del Consiglio.** Parmi che il momento opportuno per discutere la mozione presentata dall'onorevole Montagna e da altri, sia quello, in cui si discuteranno i provvedimenti economici e finanziari, che sono stati deferiti all'esame della Commissione dei Quindici. Propongo quindi che questa mozione venga discussa insieme col disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

**Presidente.** Onorevole Montagna, acconsente?

**Montagna.** Accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

**Presidente.** Ricordo alla Camera che essa deve eleggere due commissari per le petizioni, in sostituzione dell'onorevole Anzani, dimissionario, e dell'onorevole Marchesano, di cui fu annullata la elezione.

Avverto pure che la Camera deve eleggere due commissari di sorveglianza sul Fondo pel culto e sulla Cassa depositi e prestiti.

Se la Camera consente metteremo la vo-

tazione per la nomina di questi commissari, nell'ordine del giorno di mercoledì.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18.55.

*Ordine del giorno per la seduta di domani:*

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riforma del procedimento sommario. (89)

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Pagamento di lire 50,000 all'amministrazione degli ospedali civili di Genova per spedalità prestate a stranieri, anteriormente al 17 gennaio 1891. (72)
4. Provvedimenti a favore dei commessi ai viveri nella Regia marina. (96)
5. Istituzione di concorsi di difesa contro la fillossera. (138)
6. Esercizio della medicina presso i soli stranieri da parte dei medici chirurghi non italiani. (137)

7. Approvazione della dichiarazione firmata a Cettigne il 26 novembre 1900 per la proroga al 1° gennaio 1902 del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro. (166)

8. Relazione della Giunta per l'esame dei Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sul R. Decreto 5 aprile 1900. relativo alla distillazione dei vini guasti. (Doc. II)

9. Elenco di Petizioni. (Doc. XIX)

10. Svolgimento di tre mozioni dei deputati Cimati, Morandi e Morpurgo, circa il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

11. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1899-900. (23)

12. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1900-901. (75)

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore dell'Ufficio di Revisione.*

---

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati.